Anno 1871. Roma - Venerdì, 7 Luglio Num. 183.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza i Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. **30** *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono:

In **Roma** alla *Amministrazione* del Giornale, via dell'Archetto, n° 94;

In **Firenze** alla Tipografia Eredi **Botta**, via del Castellaccio, n° 12;

In **Torino**, alla medesima Tipografia, via della Corte d'Appello, n. 22.

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali**.

PARTE UFFICIALE

Il N. 283 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. I boschi dello Stato, compresi nell'unito Elenco, sono dichiarati inalienabili e saranno amministrati dal Ministero di Agricoltura per mezzo dell'Amministrazione forestale governativa.

I boschi nazionali inalienabili sono destinati, per interesse dello Stato, principalmente alla cultura di piante di alto fusto, nè potranno mai essere dissodati e destinati ad altra cultura fuori della boschiva; essi saranno diretti secondo il piano economico proposto dall'agente forestale ed approvato dal Ministero di Agricoltura sul parere del Consiglio forestale.

Art. 2. La vendita dei tagli dei suddetti boschi e di tutti gli altri prodotti boschivi dovrà farsi giusta le previsioni del piano economico, e con i modi e le formalità prescritte dalla legge che regola la contabilità generale dello Stato. Un quaderno, da approvarsi con decreto Reale sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, previo parere del Consiglio forestale e del Consiglio di Stato prescriverà le condizioni generali per le vendite, per gli affitti e per ogni altro contratto.

Con le stesse formalità, ed inteso il Ministro della Marina, sarà approvata una tariffa per le diverse specie del legname che, per conto della Marina stessa, si estrarrà dai boschi dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 20 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA

QUINTINO SELLA.

PROSPETTO dei boschi demaniali dichiarati inalienabili.

N° d'ordine	PROVINCIA	COMUNE	DIPARTIMENTO FORESTALE	DENOMINAZIONE	Estensione Ettari	Estensione Are	SITUAZIONE	SPECIE LEGNOSE
1	Belluno	Auronzo	Pieve di Cadore	Somadida	382	»	Montagna 1400 metri altitudine	Abete picea, larice
2	Id.	Vari	Vittorio	Cansiglio	7,005	67	Id. 800,1200 id.	Faggio, abete picea e larice
3	Treviso	Id.	Giavera	Montello	5,912	87	Colle	Querce, rovere peduncolata
4	Id.	Cornuda	Id.	Fagarè	148	50	Colle e monte	Querce, rovere
5	Id.	Cavaso	Id.	Collibert e Colzanel	21	30	Id.	Id.
6	Id.	Monfurno	Id.	Guizza di Monfurno	8	80	Id.	Id.
7	Id.	Cesalto	Motta di Livenza	Olmé	67	24	Pianura	Querce, rovere peduncolata
8	Id.	Id.	Id.	San Marco di Campagna	155	73	Id.	Frassino
9	Venezia	Portogruaro	Id.	Fassinello	105	»	Id.	Quercia peduncolata
10	Id.	Annone	Id.	Bandita di Annone	189	50	Id.	Id.
11	Mantova	Marmirolo	Verona	Della Fontana	230	»	Id.	Id.
12	Potenza	Calciano Oliveto	Potenza	Cognato	1,117	»	Id.	Quercia, ecc.
13	Id.	Accettura	Id.	Gallipoli	3,357	»	Id.	Cerro e carpino
14	Benevento	Vari	Campobasso	Taburno	350	»	Id.	Faggio
15	Palermo	Id.	Palermo	Ficuzza	1,500	»	Id.	Quercia peduncolata
16	Genova	Savona	Genova	Cadebona	320	»	Monte	Quercia e faggio
17	Firenze	Cutigliano	»	Boscolungo	3,541	»	Montagna	Faggio, pino marittimo, abete
18	Id.	Reggello	»	Vallombrosa	1,212	86	Monte 974 metri di altitudine	Abete, faggio, quercia
19	Arezzo	»	»	Camaldoli	5,000	»	Montagna 1500 metri altitudine	Id.
20	Grosseto	»	»	Bosco destinato alla fonderia di Follonica				
21	Catanzaro	»	Catanzaro	Boschi destinati allo stabilimento metallurgico di Mongiana				
				Totale ettari	30,634	47		

Visto: *Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*
CASTAGNOLA.

Visto: *Il Ministro delle Finanze:* QUINTINO SELLA.

Il N. 306 (Serie seconda) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda presentata per ottenere la facoltà di costrurre e di esercitare una strada ferrata pubblica da Pisa a Colle-Salvetti;

Sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Visto il parere del consiglio delle strade ferrate;

Ritenuta l'autorizzazione accordata dall'articolo 25 della legge 28 agosto 1870, n. 5858;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio, reggente il portafoglio del Dicastero dei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico: È approvata la Convenzione stipulata, sotto la data del 19 giugno 1871, tra il Ministro dei Lavori Pubblici e la provincia di Pisa per la costruzione e per l'esercizio di una ferrovia pubblica da Pisa a Colle-Salvetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

CONVENZIONE *per la costruzione e per l'esercizio di un tronco di ferrovia da Pisa a Colle-Salvetti.*

Tra S. E. il sig. comm. avv. Stefano Castagnola, Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, incaricato del portafoglio del Ministero dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia, contraente in nome dello Stato, ed il sig. conte commendatore Raffaele Lanza, espressamente delegato dalla Deputazione provinciale di Pisa, contraente in nome della provincia di Pisa, fu convenuto quanto infra:

Art. 1. La provincia di Pisa si obbliga, promette e si sottomette di costruire e di esercitare o far esercitare a proprie spese, rischio e pericolo un tronco di ferrovia (metri 14,612) che partendo dalla stazione centrale di Pisa vada a far capo alla stazione di Colle-Salvetti sulla ferrovia maremmana, secondo il progetto di dettaglio redatto dall'ingegnere Gaetano Niccoli, ingegnere capo dell'ufficio provinciale, colla data del 10 dicembre 1870, ed approvato in linea tecnica con alcune riserve e modificazioni a senso del voto emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in adunanza del 25 marzo 1871. Una copia autentica del precitato progetto, colle modificazioni prescritte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, verrà trasmessa entro un mese dalla data del presente atto, dalla provincia concessionaria di Pisa al Ministero dei Lavori Pubblici per gli effetti di che nel successivo articolo 4.

La strada sarà corredata del materiale fisso dei fabbricati, mobili ecc. occorrenti a porla in condizione da esser regolarmente e lodevolmente esercitata.

Per quanto riguarda la forma, le dimensioni e le norme di costruzione per il corpo stradale, per le opere d'arte e pei fabbricati, per la massicciata, armamento e materiale fisso, saranno osservate le speciali prescrizioni contenute nello annesso capitolato.

Il progetto tecnico di cui sopra ed il capitolato qui unito fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2. I lavori di costruzione del tronco predetto dovranno essere intrapresi entro il termine non maggiore di sei mesi a datare dal decreto Reale di approvazione di quest'atto, e saranno attivati in modo da poter aprire il detto tronco all'esercizio in un periodo non maggiore di mesi diciotto (18) dalla suesposta data.

Art. 3. Il concessionario sarà tenuto di eseguire a proprie spese tutte le fabbriche e le opere che saranno riconosciute occorrenti nelle stazioni di Pisa e Colle-Salvetti, per provvedere alla sicurezza e regolarità dell'esercizio, per unire il tronco predetto alla linea Firenze-Livorno e Livorno-Civitavecchia della Società delle Ferrovie Romane, presi gli opportuni concerti colla Società medesima.

In caso di dissenso fra le due parti interessate circa le condizioni ed i compensi per l'uso comune di parte delle stazioni predette e tronchi di ferrovia, le questioni saranno decise da arbitri in osservanza del disposto dell'articolo 34 della Convenzione stipulata tra il Governo e la Società delle ferrovie Romane in data 22 giugno 1864, ed approvata colla legge 14 maggio 1865.

Art. 4. Il concessionario non potrà introdurre variazione alcuna nè al tracciato planimetrico ed altimetrico, nè alle dimensioni della ferrovia risultanti dal progetto approvato nel modo sopra indicato.

Non potrà altresì variare, senza previa autorizzazione del Ministero, alcun dettaglio del progetto medesimo.

Art. 5. Si dovrà dal concessionario stabilire una speciale linea telegrafica secondo il sistema che sarà da esso concessionario proposto e dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato.

Sulla stessa palificazione il Governo avrà facoltà di collocare ed esercitare a tutte sue spese altri fili per la propria corrispondenza ufficiale e per uso del pubblico.

Art. 6. Il Governo farà sorvegliare la buona esecuzione dei lavori per mezzo di un Commissario tecnico.

Questa sorveglianza avrà per iscopo di riconoscere con ispezioni del Commissario stesso, o di altri Ufficiali d'arte da lui dipendenti, se siano nell'interesse pubblico adempiute le condizioni della Convenzione, e di esigere che il concessionario non se ne discosti. Quando sulla esecuzione di alcune opere insorgessero differenze fra il concessionario ed il Commissario governativo, queste saranno deferite al Ministero dei Lavori Pubblici e dal medesimo decise.

Art. 7. La concessione è fatta dal Governo per la durata di novant'anni a partire dalla data del decreto Reale che approverà quest'atto, sotto l'osservanza delle condizioni generali stabilite nel titolo V della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, nei regolamenti che da essa derivano e di quelle speciali dichiarate nella presente Convenzione.

Art. 8. Un mese prima dell'epoca stabilita per lo incominciamento dei lavori dovrà essere depositata nella Cassa dei depositi e prestiti, in numerario, biglietti di Banca, od in cartelle di rendita dello Stato 5 per cento, al valore di Borsa, la somma di lire settantamila per cauzione definitiva.

Verrà in detta somma imputato il deposito provvisorio di lire trentamila che in cartelle di rendita 5 per cento, al valore di Borsa, venne fatto a garanzia di quest'atto, come risulta dalla prodotta bolletta di ricevuta della Cassa dei depositi e prestiti a Firenze in data d'oggi, numero 62 d'ordine.

Art. 9. Fino al termine del 1876, il concessionario andrà esente dalla imposta sulla rendita e non avrà a pagare che l'imposta fondiaria. Quest'ultima sarà valutata pei terreni e pei fabbricati acquistati in base ai dati registrati sugli elenchi ufficiali all'epoca dell'acquisto.

Esso continuerà a pagare l'imposta territoriale nella cifra per la quale i terreni e le fabbriche acquistate per la strada figuravano sui pubblici catasti all'epoca dello acquisto.

Art. 10. È concessa l'introduzione dall'estero in franchigia di dogana di tutti i rails, cuscinetti, stecchette, cangiamenti di via ed altri meccanismi del materiale fisso necessario all'armamento della strada, non che delle macchine, locomotive, vetture, vagoni, per la prima provvista per l'esercizio della strada.

Dovrà il concessionario assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo venissero prescritte dal Ministero delle Finanze.

Art. 11. Tutti i contratti ed atti qualsiansi che il concessionario stipulerà relativamente ed esclusivamente in dipendenza delle obbligazioni assunte con questa Convenzione, saranno esenti da ogni diritto proporzionale di registro e saranno soggetti al solo diritto fisso di una lira.

Tali atti, se stipulati per scrittura privata, potranno essere estesi sopra carta bollata da centesimi cinquanta, qualunque sia il valore dell'oggetto cadente in contratto.

Lo stesso favore è accordato alla Società che fosse surrogata al concessionario, e si estende all'atto di cessione medesimo.

Art. 12. Gli atti di espropriazione delle proprietà da occuparsi sì definitivamente che temporaneamente per lo stabilimento della strada ferrata e le sue dipendenze ed accessori, non che le quietanze dei proprietari, potranno essere estesi nella forma di semplice verbale, in cui sarà facoltativo di comprendere varie espropriazioni e quietanze.

Art. 13. Dalla data della approvazione della concessione fino al termine di essa, il concessionario pagherà annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire sessanta per ciascun chilometro.

Art. 14. Il servizio della ferrovia per i viaggiatori e per le merci sarà fatto col numero dei treni e cogli orari che, sentito il concessionario nelle sue proposte, verranno dal Ministero determinati.

Art. 15. Nel personale non tecnico che verrà assunto in servizio per l'esercizio della ferrovia, dovranno impiegarsi per un terzo almeno i militari congedati, messi in ritiro od in aspettativa.

Art. 16. Per i trasporti sulla ferrovia che forma l'oggetto della presente Convenzione, sono autorizzate le tariffe accordate alla Società delle ferrovie Romane (Titolo V del Capitolato annesso alla citata Convenzione 22 giugno 1864). Si dichiara però che all'invito del Governo dovranno venire accettate, per il tronco di cui nel presente atto, tutte quelle diminuzioni alle tariffe che fossero adottate sulle suddette ferrovie Romane.

Il servizio di posta sul tronco suddetto sarà fatto gratuitamente, sotto l'osservanza delle norme indicate nel titolo suddetto (Art. 93).

Art. 17. Il Governo si riserva la facoltà di riscattare in ogni epoca la strada in discorso, dando i compensi stabiliti dalla Legge.

Art. 18. Tutte le contestazioni che potessero sorgere tra il Governo ed il concessionario in ordine all'eseguimento della presente Convenzione, saranno definite nei modi e nelle vie prescritte dalle Leggi generali del Regno.

Art. 19. Sono riservati i diritti di preferenza che alla Società delle ferrovie Romane possono competere per la concessione di cui nella presente, a termini dell'art. 42 della citata Convenzione 22 giugno 1864.

Art 20. La presente Convenzione non sarà nè definitiva, nè valida, ove non sia stata approvata per Sovrano decreto.

Fatta, letta e sottoscritta in duplice originale a Firenze, oggi 19 giugno 1871.

Firmati **Stefano Castagnola.**
Raffaele Lanza.
Matteo Cobcevich, *testimonio.*
Filippo Scarlata, *testimonio.*

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CASTAGNOLA.

CAPITOLATO D'ONERI

per la costruzione ed esercizio d'una strada ferrata da Pisa a Colle-Salvetti.

§ I. — *Tracciato, pendenze, Stazioni.*

Art. 1. La strada sarà eseguita secondo il progetto particolareggiato del cavaliere Gaetano Niccoli, Ingegnere Capo della Provincia di Pisa, del 10 dicembre 1870, approvato dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici in adunanza del 25 marzo 1871, colle modificazioni dal Consiglio superiore ordinate e dallo stesso Ingegnere Niccoli introdotte nel progetto stesso.

La strada partirà dalla Stazione centrale di Pisa ed arriverà alla Stazione di Colle-Salvetti, sulla ferrovia Maremmana.

In quanto concerne il modo di congiunzione ai due estremi nelle Stazioni di Pisa e Colle-Salvetti, saranno eseguite le prescrizioni del Consiglio superiore e del Commissario governativo, obbligandosi fin d'ora la Provincia di Pisa a stipulare le relative convenzioni colla Società delle ferrovie Romane.

I raggi delle curve verranno mantenuti della lunghezza stabilita nel progetto, i quali sono superiori a metri 500 nei luoghi d'innesto del tratto rettilineo con le vie Livornesi e Maremmane.

Le livellette non sorpasseranno il 6 per 1000 lungo la ferrovia, in conformità delle prescrizioni del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici sopra rammentate (alinea *C*), ed il 0 20 per 1000 allo attacco della Stazione di Pisa, ed in piano per quella di Colle-Salvetti.

§ II. — *Norma per la costruzione del corpo stradale delle opere d'arte e dei fabbricati.*

Art. 3. La strada sarà costrutta di un solo binario coi raddoppiamenti però che saranno riconosciuti necessari alle Stazioni per lo scambio dei convogli, ed il pronto, sicuro e completo servizio dei viaggiatori e delle merci.

Art. 4. La strada ferrata a livello, su cui va imposta la massicciata libera, avrà la larghezza non minore di metri 5,50 nei rilevati e negli sterri o trincee.

Nel breve tratto ove essa corre in trincee od in taglio su di un sol lato, la larghezza suaccennata sarà aumentata in modo da avere al piede d'ogni scarpa del taglio, come dimostrano i rispettivi tipi, una fossa di scolo della profondità non mai minore di metri 0,30 e della larghezza in sommità di metri 0,90.

Una capacità maggiore sarà data a queste fosse di scolo ove le condizioni speciali di sito lo esigessero.

Art. 5 Le scarpe dei rilevati non potranno avere meno di uno e mezzo di base per ogni uno di altezza, e quelle degli sterri di uno di base per uno di altezza.

Se la natura franosa delle terre l'esigesse, questa dovrà essere aumentata nelle trincee. Se la natura delle terre poste in rilevato fosse tale da non consentire la vegetazione, le scarpe dovranno essere coperte da uno strato di buona terra per la grossezza di metri 0, 10 almeno, e seminate con erba medica in tutta la loro superficie.

La strada ove corra in rilevato, quando raggiunga l'altezza di metri 3, avrà lateralmente delle banchine della larghezza di metri 0,80 cogli scarpati inclinati come sopra ed a forma dei rispettivi tipi.

Al piede delle scarpate ricorrerà altra banchina di metri 0, 80, con più i fossi laterali di scolo, profondi metri 0,60, ma questa profondità sarà subordinata agli scoli della campagna adiacente.

Art. 6. Nei luoghi in cui si avrà della terra in avanzo proveniente dagli scavi, la medesima sarà trasportata nei siti laterali che verranno riconosciuti più opportuni.

Art 7. Ove le strade ordinarie traversano la ferrovia con passaggio a livello, dovrà conservarsi la larghezza di metri 6 alla strada provinciale, e quella di metri 5, o di metri 4, alle strade comunali o vicinali, secondo la loro importanza.

Art 8. Tali passaggi intersecanti la ferrovia dovranno essere muniti di barriere disposte secondo l'importanza e sempre in conformità dei tipi relativi.

Gli assi delle due strade non dovranno intersecarsi con obbliquità maggiore di gradi 45, rispetto al loro incontro normale.

Si darà accesso a questi passaggi mediante rampe con una inclinazione che non dovrà mai eccedere il 5 per cento. Le parti rialzate od abbassate di tali strade saranno consolidate di acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle medesime.

Art. 9. Tutte le opere d'arte saranno costruite in muratura od in ferro, ossivvero con parte dell'uno e con parte dell'altro di detti materiali, e sempre in conformità dei tipi già approvati in massima dal Consiglio superiore.

Per le travate metalliche dei ponti saranno presentati a suo tempo gli sviluppi in grande scala ed i calcoli degli sforzi a cui anderanno soggetti nelle diverse parti; sforzi che non saranno mai superiori a 6 in 7 chilogrammi per millimetro quadrato per il ferro laminato, ed a 5 chilogrammi per millimetro quadrato per la ghisa.

Le fondazioni delle opere d'arte dovranno riposare sopra palafitte convenientemente formate ogni volta che ciò sia richiesto dalla natura del terreno.

Art. 10. Le case cantoniere destinate tanto a servizio esclusivo, che a custodia di un passaggio a livello, dovranno essere in tale numero, e così collocate, che la distanza fra due successive non ecceda i 1200 metri.

Art. 11. La ferrovia sarà chiusa e separata dalle proprietà limitrofe con siepi di acacia o di spino bianco per tutta la sua lunghezza.

In alcuni tratti, ove la necessità dei luoghi lo richieda, saranno formati degli appositi palancati a forma del disegno esistente nei tipi.

Saranno poi piantati dai concessionari i termini divisori tra la proprietà stradale e quella limitrofa.

§ III. — *Massicciata armamento, materiale fisso.*

Art. 12. La massicciata composta di ghiaia naturale o di pietrisco delle cave d'Uliveto o del torrente Tora, delle migliori qualità, avrà in base una larghezza di metri 4, 40, sarà alta centim. 50, e disposta colle scarpe dell'uno per uno, sorgendo libera sul piano superiore del corpo stradale senza rinfianchi di banchine.

Art. 13. L'armamento sarà fatto secondo il sistema Vignoles sopra traversine della lunghezza non minore di metri 2,70, spaziato mediamente non più di metri 0,90, da mezzo a mezzo.

Le traversine saranno di forma parallelepipeda colle dimensioni di centim. 25 in larghezza e di centim. 12 di grossezza, a forma del rispettivo tipo, e tutte saranno di legname sano e di essenza forte di quercia, a meno che quelle di legno dolce non sieno preparate con sostanze conservatrici.

Art. 14. Le guide o rotaie di ferro saranno conformate secondo il tipo Vignoles suddetto, ed avranno il peso di chilogrammi 36 a metro corrente: sarà però tollerata una deficienza che non superi il 3 per cento rispettivamente al decimo della totale provvista. Le spranghe di queste guide avranno la lunghezza da metri 5 40 a metri 6 30, corrispondenti alla spaziatura predetta.

Le spranghe delle guide saranno tra loro riunite col mezzo di compresse fissate con chiavarde munite di dadi a riparella, e le spranghe stesse verranno col mezzo di ramponi fissate alle rispettive traversine, come dal surriferito ed approvato sistema Vignoles.

Art. 15. Le compresse suddette avranno il peso ciascuna di chilogrammi 4 98 Le chiavar-

de con dadi saranno del peso di chilogrammi 0 35. Le piastre di unione di chilogrammi 2 90.

Le compresse, chiavarde, ecc., saranno di ferro battuto, laminato, o passato a trafilo, di buona qualità e delle migliori fabbriche in uso.

Art. 16. Gli sviatoi per passaggi dall'uno all'altro binario, presso le stazioni di Pisa e Colle-Salvetti, dovranno essere stabiliti secondo i migliori sistemi adottati, e così pure le piatteforme giranti, le gru idrauliche, ed ogni altra parte o meccanismo del materiale fisso della strada ferrata.

Art 17. Tutti i lavori occorrenti alla formazione della nuova strada verranno eseguiti a perfetta regola d'arte, richiamando, in quanto possa essere del caso, le prescrizioni del capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e sotto l'osservanza delle condizioni speciali che, sulle proposizioni dello ingegnere della provincia, verranno approvate dal commissario governativo,

§ IV. — *Materiale mobile.*

Art. 18. Prima di aprire la ferrovia al pubblico esercizio dovrà il concessionario giustificare di aver provveduto od esistente sul luogo il materiale mobile necessario per un completo servizio.

Art 19. Tutto il materiale dovrà essere della migliore qualità, e costrutto secondo i migliori modelli.

Art. 20. Le vetture di ogni classe per i viaggiatori saranno coperte. Quelle di prima e seconda classe saranno chiuse lateralmente da invetriate; quelle di terza classe dovranno essere almeno munite lateralmente da cortine di cuoio. Si potranno stabilire vetture miste i cui compartimenti avranno le condizioni delle classi cui appartengono.

Art. 21. Le caldaie delle locomotive saranno assoggettate alle prove di resistenza indicate dalle buone regole d'arte.

Visto per essere unito alla Convenzione in data d'oggi.

Firenze, 19 giugno 1871.

Firmati: **Stefano Castagnola.**
Raffaele Lanza.
Matteo Cobocvich, *testimonio.*
Filippo Scarlatta, *testimonio.*

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CASTAGNOLA.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Visto l'art. 13 della legge del 22 aprile 1869 N° 5026;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'atto di vendita 23 marzo 1871, a rogito Crosiglia, di metri quadrati 525 della vecchia strada mulattiera nel territorio di Torriglia a favore di Costa Vincenzo pel prezzo di L. 262 50 (duecentosessantadue e centes. cinquanta) ed alle condizioni tutte stabilite in detto contratto.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Firenze il 5 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

Esami di ammissione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Torino.

Pel venturo anno scolastico 1871-72 è aperto solo il concorso per quattro posti resisi vacanti in questa R. Scuola, dei quali due spettano alla provincia di Torino, uno a quella di Sassari, ed uno a quella di Cagliari (*).

A termini degli articoli 79 e 95 del Regolamento approvato col R. decreto dell'8 dicembre 1870 i posti suddetti si conferiscono a quelli che negli esami di ammissione daranno migliori prove di capacità, ed otterranno almeno quattro quinti dei suffragi.

Basteranno tre quinti dei suffragi per l'ammissione a far il concorso a proprie spese.

Gli esami di ammissione e di concorso vertono intorno agli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica, il sistema metrico decimale, la lingua italiana secondo il programma annesso al decreto Ministeriale del 1° aprile 1856, n° 1538, della raccolta degli atti del Governo, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana, ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Gli esami di ammissione o di concorso si daranno in ciascun capoluogo delle antiche provincie del Regno, e si apriranno il 16 agosto prossimo.

Agli esami di ammissione per fare il corso a proprie spese può presentarsi chiunque abbia i requisiti prescritti dall'art.75 del suddetto regolamento e produrrà i documenti infraindicati; pei posti gratuiti possono solamente concorrere i nativi delle provincie di Torino, di Sassari, e di Cagliari.

Gli aspiranti devono presentare al provveditore agli studi della provincia od all'ispettore delle scuole del circondario, in cui risiedono, entro tutto il mese di luglio prossimo, la loro domanda corredata:

1° Della fede di nascita dalla quale risulti aver essi l'età di 16 anni compiuti;

2° di un attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale hanno il loro domicilio, autenticato dal sottoprefetto del circondario;

3° Di una dichiarazione autentica comprovante che hanno superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che hanno sofferto il vaiuolo naturale.

Gli aspiranti dichiareranno nella loro domanda se vogliono concorrere per un posto gratuito, o soltanto per essere ammessi a fare il corso a proprie spese, e dovranno nel giorno 15 agosto presentarsi al Regio provveditore agli studi della propria provincia per conoscere l'ora ed il sito in cui dovranno trovarsi per l'esame.

Le domande di ammissione all'esame debbono essere scritte e sottoscritte dai postulanti. Il provveditore o l'ispettore nell'atto che le riceve attesterà appiè di esse che sono scritte e sottoscritte dai medesimi.

Le domande ed i titoli conseguati agli ispettori saranno per cura di questi trasmessi al provveditore della provincia fra tutto il 4 agosto.

Gli aspiranti per essere ammessi agli esami di ammissione o di concorso dovranno presentare all'ufficio del provveditore agli studi la quitanza del ricevitore demaniale dalla quale risulti aver essi pagato la tassa di lire 20, prescritta dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784. allegato K

Sono esenti dall' esame di ammissione per fare il corso a loro spese i giovani che hanno superato l'esame di licenza liceale od altro equivalente, per cui potrebbero essere ammessi agli studi universitarii; ma non lo sono coloro che aspirano ad un posto gratuito.

Non potranno ottenere il posto gratuito quelli che già avessero intrapreso il corso in altre facoltà, se non dietro formale rinuncia fatta in antecedenza di essere dichiarati vincitori del posto medesimo, e verranno privati della pensione tutti coloro che intraprendessero, contemporaneamente alla scienza veterinaria, altri studi.

Torino, addì 20 maggio 1871.

Il Direttore della R. Scuola Super. di medicina veterin.
F. PEROSINO

(*) L'avviso precedentemente pubblicato la prima volta nella *Gazz. Uffic.* del 13 maggio ultimo e l'ultima in quella del 3 corrente non designava che tre posti.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.
Avviso.

Si notifica che, giusta quanto fu pubblicato coll'avviso del giorno 15 giugno p. p., essendosi oggi eseguita colle prescritte formalità la decima estrazione di una delle 25 serie del prestito già lombardo-veneto di creazione 14 maggio e 29 ottobre 1859 (legge 3 settembre 1868, n. 4580) è sortita la XVIII serie.

Nella stessa occasione venne eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni, cartelle e certificati compresi nelle serie precedentemente estratte e presentate al rimborso in n. di 5776 per un capitale di lire 3,044,742 86.

I titoli riferibili alla suddetta serie cessano di fruttare colla fine di dicembre 1871; ed il rimborso del capitale corrispondente avrà luogo sopra mandati di questa generale Direzione a cominciare dal 1° gennaio 1872 mediante deposito dei titoli stessi, corredati delle cedole dei semestri posteriori a quello scaduto col 30 decembre suddetto.

Per norma dei possessori di titoli precedentemente sorteggiati, e non per anco rimborsati, si ricorda che le altre serie sin qui estratte sono la 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, 12ª, 17ª e 20ª.

Inoltre si rammenta che i capitoli e le cedole oggi scadute delle cartelle il cui pagamento fu assegnato all'estero verranno pagate per conto dell'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia:

In Francoforte sul Meno, dalla Casa M. A. De Rothschild;

In Amsterdam, dalla Casa Beker Fuld;

In Augusta, dalla Casa di Paolo Stetten;

In Parigi, dalla Casa De Rothschild fratelli.

La Cassa però della Direzione generale del Debito Pubblico pagherà eziandio a richiesta del presentatore le cedole preindicate; e parimenti i capitali di dette cartelle potranno venir pagati all'interno, a condizione però che venga presentata alla stessa Direzione apposita domanda in iscritto non più tardi del 1° dicembre prossimo venturo.

Firenze, 1° luglio 1871.

Pel Direttore Generale
L'Ispettore Generale
G. GASBARRI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
SINDONA.

Visto per l'ufficio di riscontro
della Corte dei conti
MONFRINI.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

In conformità delle disposizioni concernenti la esecuzione della legge 17 maggio 1863, num. 1270, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato dichiarato lo smarrimento delle polizze e cartelle di deposito infradesignate, ne saranno, ove non siano presentate opposizioni, rilasciati i corrispondenti duplicati appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente la quale sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese.

CASSA	POLIZZA		Intestazione ed oggetto	IMPORTO
	NUMERO	DATA		
Bologna . . .	218	31 gennaio 1864	Deserti Giuseppe fu Gaetano di Bologna, per cauzione di affittamento di beni demaniali Rendita L.	275 »
Torino	3913	3 dicembre 1867	Danco Giuseppe impresario, per indennità di espropriazione dovuta a Berruti Giovanni fu Maria . . . . Somma L.	891 20
Id.	5111	31 dicembre 1868	Gianoglio Giuseppe, per cauzione dell'appalto della riscossione del dazio consumo in Sanfrè Id. L.	180 »
Firenze	11840	4 marzo 1869	Ministero dei Lavori Pubblici a favore di Salvatori Teresa, Amalia, Giovanna e Paola q. Pietro e di Bartolotti Domenica Maria loro madre, per occupazione di terreni . Id. L.	266 58
Torino	5514	30 marzo 1869	Callieris Sebastiano, domiciliato a Cercenasco, per cauzione di esercizio di mulino . Id. L.	116 60
Firenze	15523	23 marzo 1870	Sottoprefetto di Nuoro, per fondo spettante agli agenti carcerari addetti alla Casa di pena in detta città . . . . Id. L.	500 »
Torino	18664 Cartella	14 aprile 1860	Pedrazzini Giovanni, per fondo appartenentegli quale surrogato ordinario nel 5° reggimento fanteria . . . . Id. L.	600 »
Napoli	16868	21 marzo 1870	Meoli Carlo, per libertà provvisoria di Romano Gaetano . . . . Id. L.	30 »
Palermo . . .	793	22 luglio 1870	Lo Jacono Niccolò fu Francesco, domiciliato in Contessa, per offerta di sesto a 28 lotti di pertinenza del Demanio dello Stato come succeduto alla Mensa vescovile di Girgenti R. L.	140 »
Firenze	2651	7 ottobre 1868	Riunione degli Istituti pii in Venezia, per cauzione di appalto di fornitura di paglia e segala alla manifattura dei tabacchi in Venezia Id. L.	481 47
Id. . . .	1657	Febbraio 1863	Pez Antonio, cauzione per appalto manutenzione di strade . . . . Id. L.	61 72

Firenze, addì 27 giugno 1871.
Per il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Visto: *Per il Direttore Generale*
L'Ispettore Generale: GALLETTI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Continuiamo a riferire dai giornali di Napoli i resoconti e le notizie relative alle sedute dei Congressi internazionale marittimo e delle Camere di commercio sedenti in quella città:

Tornata del 4 luglio 1871.

Presidenza del duca Rodolfo d'Afflitto di Castropignano, senatore del Regno.

La seduta è aperta alle ore 1 25 p. m.

Viene letto ed approvato senza osservazioni il verbale della tornata precedente.

Pisanelli a nome della I sezione legge la relazione intorno al 1° quesito sottoposto alla sezione stessa.

Grave ed importante quistione è questa che riguarda l'applicazione del principio d'estraterritorialità alle navi mercantili. Questo principio è ora riconosciuto per le navi da guerra ed è agevole il capirne le ragioni; ma devesi perciò estendere alle navi mercantili? Devesi considerare come una prolungazione, una continuazione del territorio dello Stato di cui porta la bandiera la nave mercantile ancorata nelle acque territoriali di un altro Stato? — Ove a questa domanda si rispondesse di sì, e questo principio venisse proclamato, ne nascerebbero molti e gravi inconvenienti. Proclamando questo principio, noi faremmo un passo indietro, noi ci scosteremmo dalle norme del giure comune, noi non faremmo che accrescere ed aumentare i sospetti di una nazione verso l'altra. Le nazioni moderne hanno quasi tutte respinto o abbandonato questo principio. A questo nuovo indirizzo sono informate le leggi commerciali e marittime della Germania, a questo nuovo indirizzo s'informò la Francia quando nella quistione dell'*Aunis* non protestò appoggiandosi al principio della extraterritorialità del bastimento; ma invece invocò in sostegno delle sue pretese una speciale convenzione conchiusa con noi, secondo la quale i piroscafi postali erano pareggiati ai bastimenti da guerra.

Per ciò la 1ª sezione propone che il Congresso dichiari che il principio della extraterritorialità, applicato alle navi da guerra, non debba estendersi alle navi mercantili.

Ruggero. Il principio della territorialità è tale che, una volta ammesso, non può essere applicato in modi diversi.

Il bastimento è una continuazione del territorio dello Stato. Infatti esso non può fare nulla senza l'intervento dello Stato, su di cui essi tutti ubbidiscono alle leggi dello Stato; esso non è che una emanazione del potere che lo ha costituito. Oltre a ciò il bastimento è quasi un ente morale; esso ha una organizzazione propria, ha un capo al quale tutti ubbidiscono e che è un ufficiale del Governo perchè non solo esercita le funzioni di uffiziale dello stato civile e di notaio, ma spesso giudica e punisce.

Alcuni ammettono solo in parte il principio della extraterritorialità; mentre lo concedono al bastimento che naviga nel mare libero, lo negano a quello che naviga nel mare chiuso, come se il solo fatto dell'aver salpato da un porto possa influire su questo.

Il bastimento è una continuazione del territorio dello Stato La nave è una cosa immobile e come tale vien trattata dalla nostra legislazione quando, fra le altre disposizioni intorno a questo oggetto, stabilisce pure che si possa procedere all'espropriazione della nave. Il principio della extraterritorialità del bastimento è intimamente col legato con quello che riguarda i diritti dei neutri tanto che gli avversarii del primo sono pure avversarii del secondo.

Come negare l'extraterritorialità al bastimento mercantile, se la concedete a quello da guerra? Perchè questa differenza quando i comandanti dei due legni hanno una giurisdizione eguale che varia soltanto di grado?

A sostegno di queste opinioni stanno parecchi pronunziati della giurisprudenza e parecchie disposizioni legislative; tra le altre un parere del Consiglio di Stato francese del 1806 e l'ordinanza consolare francese del 1833.

Alianelli. È strano che si consideri la nave come un immobile; che si consideri come immobile una cosa la cui natura è di muoversi; la nave, dice Ulpiano, *paratur ut naviget.* Il diritto romano considerò sempre la nave come una cosa mobile; e questo principio fu sempre confermato nel Medio Evo. Le costituzioni della città di Bari, lavoro anteriore alla fondazione della monarchia napoletana, dicono chiaramente due o tre volte che la nave è una cosa mobile. — Questo principio fu confermato dal codice Napoleone ed è riprodotto nel nostro codice. La nave, quantunque sia un mobile, è sottoposta ad alcune delle leggi regolanti gl' immobili, non solo perchè trattandosi di proprietà i principii generali che regolano una specie di essa debbono applicarsi pure alle altre, ma anche perchè essendo la nave una proprietà mobile di grande importanza è cosa giusta che ad essa si applichino alcune regole che non si applicano ai beni mobili meno importanti.

Il falso concetto che la nave sia un immobile trae origine dal pregiudizio francese dei secoli scorsi, secondo il quale il nobile proprietario di beni immobili derogava alla sua nobiltà.

Questo principio aveva un fondamento nel concetto primitivo della nobiltà secondo il quale questa era intimamente collegata al possesso territoriale. Allora, per salvare la capra e i cavoli, si disse che la nave è un immobile.

Negri Cristofaro è di avviso che debbano approvarsi le conclusioni presentate dalla sezione. La libertà è l'armonica coesistenza dei diritti di ognuno. Se si ammette il principio della estraterritorialità, allora addio libertà. Come fare quando, nel caso di un delitto, il reo abbia potuto rifugiarsi su di un legno mercantile straniero? Come fare quando bisognerà domandare l'estradizione? Questa può venire negata sotto mille pretesti; può, in ogni modo, venire negata accordando al reo la cittadinanza del paese in cui ha trovato rifugio. L'accordare l'estraterritorialità alle navi mercantili sarebbe lo stesso che il voler risuscitare i diritti di asilo, e il tempo di questi è passato.

Bisogna fare una eccezione per le navi da guerra; nè, facendo così, si avrebbero due pesi e due misure. Supponete che un paese proclami l'abolizione del principio di estraterritorialità per le navi da guerra e allora ditemi quale nazione manderebbe più le sue navi nelle acque di quello Stato.

Assenzio parla brevemente in favore della proposta della sezione. Rispondendo al discorso del signor *Ruggiero*, osserva che la giurisdizione del capitano della nave mercantile quando è in alto mare non è un privilegio che deriva dalla bandiera, ma dal principio della territorialità del diritto penale.

Montalbano combatte le conclusioni del relatore, conclusioni che egli crede contrarie al principio di nazionalità.

La discussione è chiusa.

Pres. annunzia che il sig. *Ruggiero* ha presentato una controproposta, la quale consiste nel proclamare il principio della estraterritorialità delle navi da commercio. La proposta della sezione avendo la precedenza, la pone ai voti per alzata e seduta

La proposta è approvata alla quasi unanimità.

La seduta è sciolta alle ore 2. 35 p. m.

— Mercoledì 5 corrente alle ore 1 pom. si riunì il Congresso delle Camere di commercio Era all'ordine del giorno la discussione sulle proposte fatte dalla II sezione intorno al marchio obbligatorio. Il cav. Boselli prese la parola e, presentando a nome della sezione le conclusioni della stessa, pronunziò un lungo e bel discorso nel quale era riassunto quanto di meglio si era scritto su questa quistione. Alla discussione presero parte i signori cav. Valussi, Conforti, Betocchi, Rebaudi, Scialoja, Curti, Lozzi, Guariglia, Villa-Pernice, Marincola, Degl'Imperatori, Incagnoli e Strini. Chiusa la discussione, il Congresso approvò a grandissima maggioranza le seguenti proposte della sezione:

1°) Il Congresso è di avviso che sia necessario ed urgente di unificare le diverse disposizioni che regolano il marchio dei metalli preziosi, informandole al principio del marchio facoltativo;

2°) Che i titoli dell'oro ai quali debba applicarsi il marchio facoltativo siano tre, cioè quelli di 900 milesimi (22 carati), di 750 (18 carati) e di 500 (12 carati).

— Ieri 6 all'un'ora pom. Il Congresso si è di nuovo riunito per discutere dei fallimenti e dei contratti a termini. Relatore della Commissione per i fallimenti è stato il signor Cologna, delegato della Camera di Messina.

Ammesso il primo quesito che le condizioni del commercio italiano rispetto al fallimento sieno di tale gravità da consigliare al legislatore qualche provvedimento, è surta discussione sul secondo quesito se il provvedimento avesse dovuto essere radicale o parziale.

A sostenere una riforma radicale si è levato il sig. *Mari* che poco fortunatamente per lungo tempo si è sforzato a provare il vizio trovarsi nel sistema e non valere a correggerlo se non i rimedii da lui proposti, concretizzati nell'estendere alle cause commerciali la procedura civile ordinaria e nello spoglio legale del fallito.

Villa-Pernice fa un richiamo al regolamento per la discussione della proposta prima di venir a trattare la controproposta *Mari.*

Lampertico appoggia la discussione della controproposta *Mari*, se cioè le riforme debbano essere radicali o parziali.

Presidente accetta le osservazioni del signor Lampertico e mette ai voti il primo quesito che è approvato.

Lozzi appoggia il secondo quesito, l'adozione cioè di modifiche parziali, le quali apportate ad un Codice di commercio come l'italiano, che non è certamente il peggiore, varranno ad ovviare i lamentati inconvenienti.

Non crede inoltre che un miglioramento il commercio debba aspettarlo solo dalle leggi e dal Governo, ma un po' pure deve crearselo da sè con l'iniziativa privata, con la riforma dei costumi e con la tutela della buona fede.

Curti vorrebbe che si prendesse speciale considerazione dei falliti per disgrazia.

Cologna, relatore, invita il *Curti* a presentare alla Commissione la sua proposta.

Villa-Pernice contrasta al signor *Mari* che la pubblica opinione reclami universalmente riforme radicali del libro III del Codice di commercio, il quale ha tali vantaggi sui Codici precedenti, massime per la durata del tempo dei fallimenti e per le spese, da non lasciar neanche sospettare che la pubblica opinione richieda altro che emendamenti intesi a maggiore economia di tempo e di spesa.

Domanda quindi la chiusura che è appoggiata, messa ai voti ed approvata, e domanda l' approvazione degli articoli, così come la Commissione li propone, riferentisi all'opposizione del fallito senza bisogno di sentirlo — alla colpabilità degli amministratori di società anonime che non abbiano fornite le indicazioni richieste dai sindaci o che le abbiano date inesatte — all' opposizione dei suggelli nel domicilio degli amministratori sulle cose della società — all' abolizione dell'obbligo d' iscrizioni ipotecarie, che il prof *Froio* ha osservato essere inutili e di molta spesa, dovendosi pagare un diritto graduale per un' operazione superflua una volta che il fallito non troverebbe come ed a chi distrarre il suo patrimonio. Proscrive quindi le inscrizioni e propone la sola trascrizione di ufficio in virtù della sentenza.

Carnazza combatte la inutilità dell'inscrizione e l' enormezza della spesa.

Picardi propugna eloquentemente e con molta competenza un espediente che, tutelando i diritti dei creditori, eviti le spese che col nuovo Codice si sono indubitabilmente e di molto aumentate, anche perchè spessissimo il corrispettivo della spesa non è neppure un vantaggio apparente.

L' oratore finisce tra gli applausi e l'assemblea approva che nell' interesse dei terzi venga trascritta la sentenza che dichiara il fallimento, e che si aggiunga all' articolo 634 « che la risoluzione del concordato lascia ferme le ipoteche con esso consentite ».

Le altre modifiche proposte dalla Commissione sano state approvate e si è intrapresa la discussione sui contratti a termini, che per mancanza di spazio non possiamo riassumere.

— Il *Giornale di Napoli* reca:

Sua Maestà ha nominato di moto proprio cavalieri della Corona d'Italia due egregi espositori spagnuoli: Don Pietro de Torres y Carrasco, inventore e costruttore di pregevolissimi istrumenti geodetici, e Don Eduardo Hidalgo, espositore di ottimi vini di San Lucar e Manzanilla.

— E nel *Piccolo* si legge:

Non prima d'oggi abbiamo saputo che Sua Maestà ha dato una meritata ricompensa alla solerzia del nostro bellissimo squadrone della guardia nazionale. Il comandante di esso, cav. Marcello Spinelli, è stato nominato cavaliere di San Murizio e Lazzaro e gli altri ufficiali, il duca di Marigliano, il duca di Sarno, il conte Andrea Carducci e il marchese Pietro di Transo, tutti di moto proprio del Re, sono stati nominati cavalieri della Corona d'Italia.

—Adunanza del 18 giugno 1871 della classe di scienze morali, storiche e filologiche della Reale Accademia delle scienze di Torino:

Il professore Bertini legge una sua nota, nella quale ei propone una nuova, interpretazione di due versi di Dante, il secondo, cioè, ed il terzo della terzina trentaquattresima del canto decimosesto dell'Inferno, la quale sta così:

Come quel fiume ecc.
Rimbomba là sovra san Benedetto
Dall'Alpe, per cadere ad una scesa,
Dove dovria per mille esser ricetto.

Il professore Carlo Promis legge un saggio di Biografia degli *Ingegneri militari* che operarono e scrissero in Piemonte dal principio del secolo XVI alla metà del XVIII. Ei scelse come saggio la vita di Ferrante Vitelli soldato ed ingegnere di Emanuele Filiberto.

G. G.

— Il *Droit* scrive:

I diversi documenti raccolti permettono oggi di rendersi conto delle perdite causate dall'incendio dei magazzini della Villette.

Questi immensi magazzini contenevano durante i due assedii di Parigi un deposito considerevole di mercanzie che consistevano specialmente in derrate alimentari.

Quando gli insorti si decisero ad incendiarli contenevano ancora grandi quantità di lardo, prosciutti affumicati, estratti di carne, pesci, legumi e paste da minestra, ecc.

Miste ad avanzi e a polvere di legno le carni non cessano di esalare un fumo nauseante e qualche volta, dopo trentacinque giorni d'incendio, sviluppano ancora delle fiamme sulle quali i pompieri di guardia gettano torrenti d'acqua.

Si sta attualmente sgomberando quelle rovine. I ferramenti, i metalli, i legni, le corde e la stoppa di canape vengono messi in disparte per esser venduti ai rigattieri. Il riso, più o meno avariato, la carne più o meno abbruciata sono venduti a basso prezzo alla povera gente che ne fa le sue delizie.

L'importanza della perdita delle merci è di circa 28 milioni.

— Il giornale l'*Illustration* stabilisce colle cifrre seguenti il bilancio di quello che la Comune è costata a Parigi:

Spese della Comune	Fr.	52,000,000
Viabilità	»	2,500,000
Hôtel de Ville e municipii di circondario	»	36,000,000
Le Chiese	»	1,000,000
Le Caserme	»	1,000,000
I Teatri.	»	7,000,000
Riparazioni di edifici pubblici	»	1,000,000
Palazzi e monumenti incendiati. . . .	»	114,000,000
Riparazioni dei palazzi e dei monumenti	»	1,000,000
Spese di guerra	»	260,000,000
Case abbruciate	»	78,000,000
Case danneggiate	»	34,000,000
Villaggi dei dintorni di Parigi	»	70,000,000
Ferrovie	»	10,000,000
Commercio ed affari	»	200,000,000
Totale. . .	Fr.	867,000,000

— La corda subatlantica ha annunziata giorni sono la perdita totale della nave *Don Juan* in viaggio dal Macao al Perù con 650 *coolies* a bordo. Il bastimento, a dire del telegramma, erasi incendiato e tutti gli infelici *coolies* erano morti bruciati. Un nuovo telegramma da S. Francisco conferma l'incendio della nave avvenuto a circa 50 miglia al largo da Hong-Kong, ma secondo le informazioni avutesi dai marinai che poterono salvarsi e riguadagnare Macao nelle imbarcazioni, il fuoco vi sarebbe stato appiccato dai *coolies*, dei quali 600 morirono nelle fiamme. Una cinquantina di questi sventurati sarebbero riusciti anch'essi a giungere a terra. A bordo del *Don Juan* vi erano anche dei passaggeri bianchi. Non si sa se alcuno di essi sia riuscito a salvarsi.

— Secondo relazioni autentiche l'armata regolare russa consta di 852 battaglioni fanteria, 281 squadroni di cavalleria e 422 cannoni, i quali corpi di truppe sul piede di pace danno una forza numerica di 33,043 officiali e 732,829 uomini; sul piede di guerra hanno una forza numerica di 39,083 officiali e 1,178,879 uomini. La differenza fra il completo piede di pace, ed il completo piede di guerra è di 440,000 uomini, ed il completamento del piede di guerra avviene col richiamo degli uomini che sono in permesso. Al 1° gennaio 1864 lo stato dei rimandati in permesso superava i 520,000 uomini, quindi 60,000 più del numero necessario per completare lo stato di guerra. In media si hanno 37 officiali ogni 1000 uomini.

— Un rapporto del sig. console austro-ungarico a Marsiglia passa in rassegna le condizioni in cui, durante l'anno 1870, si trovò il commercio di quel porto.

Il movimento marittimo è stato minore di quello del 1869. Il numero delle navi approdate in quel periodo a Marsiglia ammontò a 9243 con una portata di 2,237,732 ton. Raffrontato adunque all'anno precedente, durante il quale entrarono 9962 nav. con 1,228,140 ton., partirono 9819 con 1,185,590, v'ha per gli arrivi una diminuzione di 709 e nelle partenze di 133, mentre il tonnellaggio degli arrivi dimostra un aumento di 9592 e quello delle partenze di 5255 ton.

Anche nel 1870 si rilevò nel movimento di Marsiglia una decadenza della marineria francese.

Mentre questa, ancora nell'anno 1869, era rappresentata da 5879 n. con 1,324,250, i risultati del 1870 non diedero che 5140 n. con 1,263,696, v'ebbe perciò una diminuzione di 739 n. con 60,554.

In quella vece ebbero un meraviglioso aumento la navigazione sotto bandiera italiana, greca ed inglese.

Anche nella navigazione a vapore è a notarsi una diminuzione di 177 nav. con 36,557 ton.

Il movimento con bandiera austro-ungarica diede risultati più favorevoli che nell'anno precedente. Mentre, cioè, nel 1869 erano giunti 217 n. con 78,289 t. ed un valore di carico per f. 8,049,900 ed erano partiti 230 n. con 83,882 t. ed un valore di f. 3,992,000, si contarono nel 1870 in approdo 247 n. con 101,184 t. e f. 10,742,000 e alla partenza 253 n. con 104,137 t. e f. 1,053,500. Ne risulta per l'anno 1870 un aumento fra gli arrivati di 30 nav. aust., 22,895 t. e f. 2,693,000 valore del carico, e fra i partiti un aumento di 20,255 ton. ed una diminuzione nel valore del carico di fior. 1,938,500.

Questi risultati sarebbero stati assai più favorevoli ancora, se lo scoppio della guerra non vi avesse recato danno, perchè più che 60 nav. austriache dirette originalmente per Marsiglia ricevettero l'ordine a Malta di entrare in porti italiani od inglesi.

DIARIO

Le elezioni or ora avvenute in Francia sembrano avere pienamente accontentate tutte le frazioni del partito liberale moderato. I giornali sono tutti unanimi a compiacersene.

Il *Journal des Débats* ne scrive: « Lo spoglio dello scrutinio è terminato a Parigi, fuorchè in talune sezioni. La lista dell'Unione parigina della stampa è riuscita vittoriosa in gran parte; sedici dei suoi candidati sono eletti. I signori Wolowski ed Andrè tengono il primo posto. All'infuori dei candidati dell'Unione parigina riuscirono eletti i signori Gambetta, Corbon, Scheurer-Kestner, Laurent Pichat e Brelay portati su varie liste.

« Come si vede, Parigi ha date questa volta alla causa dell'ordine delle garanzie serie. Considerando poi quel che è avvenuto in provincia, sono i dipartimenti che un conservatore alquanto timido avrebbe il diritto di accusare di temerità, e l'epiteto di *rurale* di cui si è tanto abusato in questi ultimi mesi potrebbe forse mutare interamente di senso dopo le elezioni del 2 luglio. »

Il *Constitutionnel* si esprime così: « Nel trionfo della lista dell' Unione parigina della stampa noi vedevamo il trionfo dell'ordine e della pace pubblica. Gli elettori si sono associati a questa nostra opinione, Ed ecco perchè, sopra ventun nomi che noi avevamo presentati, sedici sono usciti vincitori dallo scrutinio. E quanto ai cinque nomi che sono riusciti senza che appartenessero alla nostra lista noi non abbiamo ragione alcuna di dolercene. »

Riferiremo anche il giudizio dell'*Opinion nationale*: « Se si considera il risultato approssimativo delle elezioni, essa dice, si può dire che esso è più soddisfacente di quanto potesse mai aspettarsi. Prima di tutto è da notare che di fronte alle liste repubblicane nessun partito monarchico ha neppure concepito il pensiero di presentare una lista di candidati scopertamente appartenenti alla sua scuola. In secondo luogo va notato che mentre a Parigi si aspettavano delle elezioni radicali ed in provincia delle elezioni conservative, è appunto l'opposto che è accaduto. La provincia si è animata, Parigi è divenuta più calma. Parigi ha nominati dei conservatori e la provincia dei repubblicani. Nessuna combinazione poteva meglio favorire il riavvicinamento tra Parigi ed i dipartimenti.

" Ed in ultimo vuolsi aggiungere che se nella lista parigina figurano dei nomi che non hanno carattere politico, non ve n'ha però alcuno che implichi un significato ostile alla fondazione della Repubblica. „

Scrivono da Berlino 1° luglio che essendo oramai fatta la dotazione del cancelliere dell'impero, mediante i beni camerali di Lauenburgo, è d'attendersi anche l'immediata pubblicazione delle altre dotazioni. La Baviera venne avvisata in via ufficiale che è rimesso al re Lodovico di definire egli stesso le dotazioni dei generali e degli uomini di Stato bavaresi.

La stato di salute dell'Imperatore è migliore. Il municipio di Berlino ricevette dal medesimo un'affettuosa lettera di ringraziamento per l'accoglienza fatta alle truppe.

La Francia ha annunciato il pagamento di 125 milioni di franchi pel 10 luglio corrente. Sono prossime le trattative per sollecitare il pagamento dell' indennizzo di guerra e così accelerare lo sgombro dei paesi occupati.

A Vienna la Camera dei signori, nella tornata del 4 luglio, ha approvato in massa il bilancio, ed ha approvato la legge finanziaria La votazione del bilancio fu preceduta da una discussione che diede al conte Hohenwart l'opportunità di difendere la politica del ministero da lui presieduto. Nel quale discorso egli si fece ad oppugnare le elezioni dirette che, a suo avviso, condurrebbero ad un conflitto tra la Dieta e il Reichsrath. Conchiuse dicendo che il generale riconoscimento e consolidamento della Costituzione forma l'intento principale del governo.

Il discorso pronunciato dal conte Beust nella seduta plenaria della delegazione del Reichsrath, al 1° luglio, fu del tenore seguente:

« La politica che abbiamo in questi ultimi anni seguita, fu la politica della libertà d'azione. Tale politica corrispondeva generalmente alle mire delle eccelse delegazioni; dessa fu esposta nella prefazione del primo Libro Rosso, e venne approvata nella prima relazione della Giunta di questa eccelsa Delegazione. Dessa era già preconizzata dalle circostanze, e non era la politica della indecisione, ma bensì era calcolata a fine di conseguire la pace, di cui avevamo necessità. A dimostrare che altra non era la politica nostra, e che non fu priva di buon successo, mi sia lecito di accennare ed una circostanza. La pace di Praga, la quale molte traccie conserva dell'essere stata trattata da tre potenze e sottoscritte da due, porta sotto parecchi aspetti l'impronta dell'incerto e dell'impreparato, e quindi porta pure con sè i germi di complicazioni, e anzi di pericoli per la pace.

« Che questa circostanza abbia potuto durare ben quattro anni senza aver dato occasione a un conflitto; che abbia dovuto intervenire un episodio affatto a quella estraneo, perchè un conflitto nascesse; che senza questo episodio, quella circostanza aveva l'aspetto di prendere una piega pacifica, tuttociò (possiam dirlo senza iattanza) si deve in non piccola parte attribuire al contegno della monarchia austro-ungarica. Di nulla abbiamo a pentirci, nulla a sconfessare. Una guerra devastatrice è scoppiata. Non noi la provocammo; non era in poter nostro lo impedirla. Questa guerra percorse la sua carriera, e nell'esito suo diede alla Germania un nuovo stabile e unitario ordinamento.

« Il nuovo impero germanico, prima ancora che fosse ufficialmente stabilito, porse a noi la mano in una maniera piena di rispetto e di fiducia, e noi punto non esitammo a stringere con caldo affetto quella mano. Lo scambio dei dispacci, il quale è contenuto nell'appendice al Libro Rosso, scambio che nel mese di dicembre dall'anno scorso seguì tra qui e Berlino, forma la base di rapporti fondati sulla reciprocità e sopra una politica di scambievoli interessi.

« Questi rapporti (posso dirlo con soddisfazione) non soltanto rimasero d'allora in poi inalterati, ma furono da ambe le parti coltivati e promossi.

« Per quanto spetta a noi, procurammo di coltivare i germi contenuti in quest'ordine di cose. Lungi dal volere ritornare al passato con uno spirito di sterili querimonie o con invidioso dispetto, noi dallo sguardo al passato attingiamo invece la speranza di un prospero e benefico svolgimento del nuovo ordine di cose. »

Quindi, dopo di avere accennato ai meriti e alle imperfezioni dell'antica Confederazione germanica, la quale presentemente non poteva più bastare alle tendenze nazionali, e, dopo di avere fatto notare che nel tempo di quell'antica Confederazione, la guarentigia della lunga pace che vi fu, stava riposta nella concordia tra l'Austria e la Prussia, il conte Beust soggiunse che negli ultimi anni della passata Confederazione, l'unione tra le due maggiori potenze della Germania si rallentò, perchè amendue miravano a un oggetto che era fra le due il pomo della discordia; questa fu la causa del conflitto che scoppiò tra di esse, e che non finì, è vero, coll'utile dell'Austria, ma ebbe questo vantaggio, che rimosse il pomo della discordia.

Quindi l'oratore accennando al recente invio del generale Gablenz a Berlino, soggiunse:

« Il pensiero che mi guidò è quello dal quale tutti i governi e i popoli dell'Europa, che vogliono la pace, devono essere scambievolmente animati. E infatti, verso qualunque parte ci facciamo ora a volgere lo sguardo, scorgiamo poter fare assegnamento sulla effettuazione delle nostre speranze. L'Inghilterra saluta con viva soddisfazione i nuovi nostri rapporti colla Germania. Per quanto concerne le nostre relazioni colla Russia, quelle che ci stringono colla Germania sono utili per ciò stesso che non facilmente uno può divenire ostile verso l'amico del proprio amico. Ma, indipendentemente da questa circostanza puramente accidentale quantunque di gran momento, si deve supporre che quando sarà compiuta l'opera cui miriamo, quella cioè della pace dell'Europa centrale, lo spirito della moderazione, della reciproca stima e fiducia formeranno pure il regolatore dei rapporti col nostro potente vicino di Levante. Ciò considerando, alle parole da me proferite nel seno della Commissione, quando ho detto che i nostri rapporti colla Russia non sono peggiorati, ora posso aggiungere che col tempo diverranno decisamente buoni.

« La Francia, la Francia così crudelmente provata, ma ciò non di meno così piena di forza vitale, la Francia che ha ora dato al mondo lo inaspettato spettacolo delle inesauribili sorgenti della sua ricchezza nazionale, non può, per la posizione da noi assunta, veder minacciata e pericolante l'opera del pacifico suo ristabilimento.

« Dicasi il medesimo riguardo al nostro vicino del mezzodì. L'Italia ben sa che noi, fedeli al principio del non intervento nei di lei affari interni, siamo e rimarremo buoni vicini. Il suo governo è troppo illuminato per non apprezzare il nostro contegno, evitando noi di alterare la nostra schietta politica con atti che feriscano sentimenti onorevoli, il rispetto dei quali non reca alcun nocumento alla dignità e agli interessi di quella. »

Volgendo quindi lo sguardo alla Turchia, il conte Beust disse che le buone relazioni colla medesima, tradizionali nella monarchia austriaca, non furono punto alterate dai risultamenti della Conferenza di Londra.

I Regi consoli a nome degli italiani residenti a Marsiglia, Chambéry e Costantinopoli inviarono indirizzo di felicitazione per l'insediamento della sede del Governo in Roma capitale del Regno.

All'annunzio dato da S. E. il Ministro Guardasigilli, con telegramma del 3 corrente mese, ai capi della magistratura del Regno, dell'ingresso di S. M. il Re in Roma fra gli applausi universali di una immensa popolazione che acclamava entusiasticamente il Re e l'Unità d'Italia, risposero tosto, esprimendo il più vivo giubilo per la splendida accoglienza fatta in Roma alla Maestà del Re da tutta Italia plaudente e pregando il Ministro Guardasigilli a farsi interprete di codesto sentimento i seguenti capi della magistratura a nome dei rispettivi loro collegi ed uffizi:

S. E. il primo presidente della Corte Suprema di cassazione in Napoli.

S. E. il procuratore generale del Re presso la Corte stessa.

S. E. il primo presidente della Suprema Corte di cassazione in Torino.

Il procuratore generale presso la stessa Corte.

S. E. il primo presidente della Suprema Corte di cassazione in Palermo.

Il procuratore generale presso la stessa Corte.

S. E. il primo presidente della Corte Suprema di cassazione in Firenze.

Il procuratore generale del Re presso la stessa Corte.

S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Torino.

Il procuratore generale presso la stessa Corte.

S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Napoli.

Il procuratore generale del Re presso la Corte stessa.

S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Palermo.

Il procuratore generale del Re presso la Corte stessa.

S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Ancona.

Il procuratore generale del Re presso la Corte stessa.

S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Catanzaro.

Il procuratore generale del Re presso la stessa Corte.

S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Genova.

Il procuratore generale del Re presso la stessa Corte.

S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Cagliari.

Il procuratore generale del Re presso la stessa Corte.

S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Brescia.

Il procuratore generale del Re presso la stessa Corte.

S. E il primo presidente della Corte d'appello di Messina.

Il procuratore generale del Re presso la Corte stessa.

S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Perugia.

Il procuratore generale del Re presso la stessa Corte.

S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Aquila.

Il procuratore generale del Re presso la stessa Corte.

S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Bologna;

Il procuratore generale del Re presso la stessa Corte.

S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Casale.

Il procuratore generale del Re presso la medesima Corte.

S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Catania.

Il procuratore generale del Re presso la Corte stessa.

S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Trani;

Il procuratore generale del Re presso la medesima Corte.

S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Parma.

Il procuratore generale del Re presso la stessa Corte.

S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Firenze.

Il procuratore generale del Re presso la Corte stessa.

S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Lucca.

Il procuratore generale presso la Corte stessa.

S. E. il presidente d'appello di Venezia.

Il procuratore superiore di Stato in Venezia.

S. E. il primo presidente della Corte d'appello di Milano.

Il procuratore generale del Re presso la stessa Corte.

CONSIGLIO SCOLASTICO
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.

Concorso ai posti gratuiti nel Convitto nazionale Marco Foscarini di Venezia.

Visto l'articolo 3 del regolamento pel conferimento dei posti gratuiti nei convitti nazionali approvato col R. decreto 4 aprile 1869, n. 4997, il Consiglio delle scuole della provincia di Venezia.

Notifica che col giorno 21 del mese di agosto p. v. si apriranno in questa città presso il R. liceo-ginnasio M. Foscarini gli esami di concorso ai posti gratuiti e semigratuiti nell'annesso convitto nazionale.

Sono vacanti 11 (undici) posti gratuiti,
» 20 (venti) semigratuiti,
e questi saranno conferiti ai giovani di ristretta fortuna, che godono dei diritti di cittadinanza, che abbiano compiuto gli studi elementari e non oltrepassino il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso.

Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni del convitto per cui concorrono, o di altro parimenti governativo.

Il concorso è aperto per qualsivoglia classe dei corsi classici o tecnici.

Per essere ammesso al concorso, ogni candidato deve presentare al rettore del convitto:

1° Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno, in bollo da L. 1 35;

2° Fede legale di nascita in bollo da L. 1 35;

3° Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla potestà municipale o da quella dell'istituto da cui perviene; bollo da L. 1 35;

4° L'attestato d'aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiolo; senza bollo;

5° Un attestato di essere sano e scevro d'infermità schifosa o attaccaticcia; bollo da L. 1 35;

6° Un attestato autentico degli studi fatti, in bollo da L. 0 37;

7° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata, mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede; in bollo da L. 1 35.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati entro il mese di luglio, scorso il quale la istanza non potrà essere più accolta.

Gli aspiranti, che nell'anno in corso frequentano alcuna classe delle scuole secondarie pubbliche, dovranno, prima di essere ammessi all'esame di concorso, presentare l'attestato di promozione ottenuto negli esami finali di quella classe stessa.

Le norme tutte da seguirsi in detti esami sono quelle contenute nel regolamento qui sopra citato.

I giorni di esame e la distribuzione in essi delle differenti classi e materie saranno pubblicati in apposita tabella, affissa nell'albo del R. liceo-ginnasio M. Foscarini alcuni giorni prima dell'esame.

Venezia, 13 giugno 1871.

Pel Prefetto Presidente: DA CAMIN.

CONSIGLIO PER LE SCUOLE
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Esami di Licenza Liceale.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica, mediante decreto del 28 giugno decorso, ha stabilito che in questa Provincia il R. Liceo Quirino Visconti in Roma sarà unica sede per gli esami di licenza liceale dell'andante anno.

Le prove scritte saranno cinque, ed avranno luogo in una sala del detto Liceo alle 9 del mattino nei giorni seguenti:

Lunedì 17 luglio - sulle lettere italiane.
Mercoledì 19 idem - sulle lettere latine.
Venerdì 21 idem - sulle lettere greche.
Lunedì 24 idem - sulle matematiche.
Mercoledì 26 idem - sulla filosofia.

Le prove orali, nelle quali non si comprenderà quella della filosofia, cominceranno il dì 1° agosto e continueranno coi successivi nel modo che i Presidenti delle Commissioni esaminatrici crederanno più opportuno.

Si reca pure a pubblica notizia che, per decreto Ministeriale 15 giugno passato N. 6502, coloro i quali nel precedente anno ottennero il certificato di baccelliere non sono tenuti a ripetere gli esami di logica, metafisica e di matematica in scritto ed a voce.

Tutti parimenti gli alunni che hanno compiuto gli studi liceali in questa provincia sono dispensati dall'esperimento scritto nel greco.

Roma li 5 luglio 1871.

Il Regio Provveditore agli studi
DOMENICO CARBONE.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Parigi 6.

Il *Journal Officiel* ha un articolo relativo alla occupazione tedesca. Raccomanda la pazienza e la moderazione come i migliori rimedi per le sofferenze che ne risultano. Dice che Moltke ordinò ai comandanti tedeschi di non infliggere alcuna pena che non sia pronunziata da un consiglio di guerra, e proibì le multe e le altre misure militari. D'altra parte dietro lagnanze di Waldersee circa la eccitazione che possono cagionare gli articoli violenti di alcuni giornali, l'*Officiel* prega gli scrittori di astenersi da tutto ciò che possa inasprire le passioni. Esprime finalmente la speranza legittima di vedere bentosto la fine di quei nostri mali che sono fra i più intollerabili.

Borsa di Vienna — 5 luglio.	
Mobiliare	286 60
Lombarde	177 60
Austriache	412 50
Banca Nazionale	774 —
Napoleoni d'oro	9 82
Cambio su Londra	123 10
Rendita Austriaca	— —
Borsa di Vienna — 6 luglio.	
Mobiliare	284 50
Lombarde	177 —
Austriache	410 50
Banca Nazionale	770 —
Napoleoni d'oro	9 86
Cambio su Londra	123 70
Rendita Austriaca	68 90
Borsa di Londra — 5 luglio.	
Consolidato inglese	92 13[16
Rendita italiana	56 3[8
Lombarde	14 15[16
Turco	— —
Spagnuolo	31 3[4
Tabacchi	91 1[2
Borsa di Londra — 5 luglio.	
Consolidato inglese	92 15[16
Rendita italiana	56 1[4
Lombarde	14 15[16
Turco	47 1[4
Spagnuolo	31 31[16
Borsa di Berlino — 6 luglio.	
Austriache	220 3[4
Lombarde	95 —
Mobiliare	155 —
Rendita italiana	56 3/8
Tabacchi	89 1/8
Borsa di Parigi — 6 luglio.	
Rendita francese 3 %	56 02
Rendita italiana 5 %	57 45
Ferrovie Lombardo-Venete	368 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	227 —
Ferrovie romane	63 —
Obbligazioni romane	144 —
Obbligazioni Ferrovie Vitt Eman. 1863	159 —
Obbligazioni Ferrovie Meridionali	171 75
Consolidati inglesi	— —
Cambio sull'Italia	— —
Credito Mobiliare francese	157 —
Obbligazioni della Regìa Tabacchi	450 —
Azioni id. id.	680 —
Prestito	87 30
Chiusura della Borsa di Firenze — 7 luglio.	
Rendita 5 %	59 82
Napoleoni d'oro	20 89
Londra 3 mesi	26 41
Marsiglia, vista	104 90
Prestito nazionale	84 90
Azioni Tabacchi.	705 50
Obbligazioni Tabacchi	474 —
Az. della Banca Nazionale	2822 —
Ferrovie Meridionali	387 25
Obbligazioni Meridionali	182 —
Buoni Meridionali	459 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	81 12

La Direzione della GAZZETTA UFFICIALE è presso il Ministero dell'Interno.

L'Ufficio di Amministrazione e di Distribuzione della Gazzetta è stabilito provvisoriamente in via dell'Archetto, n. 94.

All'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* devono essere trasmesse tutte le domande di associazione e di inserzione, gli annunzi giudiziari ed amministrativi e gli avvisi che per legge debbono essere inseriti nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA, dalla Tipografia Nazionale, piazza Crociferi
Per commissione degli EREDI BOTTA.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 7 luglio 1871.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova	30	— —	— —	Rendita italiana 5 0[0	1 luglio 71	— —	59 60
Napoli	30	— —	— —	Consolid. Romano 5 0[0	»	— —	59 50
Livorno	30	— —	— —	Imprestito Nazionale	1 aprile 71	— —	85 —
Firenze	30	— —	— —	Detto piccoli pezzi	»	— —	85 10
Venezia	30	99 —	60 —	Obblig. Beni Eccles. 5 0[0	»	— —	81 10
Milano	30	— —	— —	Certificati sul Tesoro 5 0[0	1 luglio 71	537 50	485 —
Ancona	30	— —	— —	Detti Emissione 1860-64	1 aprile 71	— —	62 25
Bologna	30	— —	— —	Detti concambiati	»	— —	61 50
Parigi	90	— —	— —	Banca Nazionale italiana	»	1000 —	— —
Marsiglia	90	103 30	102 80	Banca Romana	1 luglio 71	1075 —	1175 —
Lione	90	— —	— —	Azioni Tabacchi	»	500 —	— —
Londra	90	26 35	26 25	Obbligazioni dette 6 0[0	»	500 —	— —
Augusta	90	— —	— —	Strade Ferrate Romane	»	500 —	— —
Vienna	90	— —	— —	Obbligazioni dette	»	500 —	— —
Trieste	90	— —	— —	Strade Ferrate Meridionali	»	500 —	— —
				Buoni Merid. 6 0[0 (oro)	»	500 —	— —
				Società Romana delle Miniere di ferro		537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 71	500 —	573 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	510 —
				Pio Ostiense	»	430 —	— —

Visto: *Il Deputato di Borsa*
GIUSEPPE RIGACCI.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 6 luglio 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	764 0	763 1	763 1	763 3	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	21 0	29 9	29 5	25 0	TERMOMETRO
Umidità	85 | 11 98	42 | 13 15	32 | 9 91	47 | 11 07	Massimo = 30 2 C. = 24 1 R.
Anemoscopio	N. 0	SO. 8	O. 9	O. 6	Minimo = 15 7 C. = 12 5 R.
Stato del Cielo	10 chiariss.	10 chiariss.	10 bellissimo	10 bellissimo	

ATTO DI CITAZIONE
per pubblici proclami.

A richiesta del nobile signor Luigi Alberti, come padre e legittimo amministratore dei minori Lamberto Giovanni e Camillo Alberti, eredi mediati del fu signor avv. Luigi Piccioli, possidente domiciliato in Firenze, ed elettivamente presso il dott. Alessandro Grassi, via delle Terme, n. 11, dal quale sarà rappresentato,

Io sottoscritto Ildebrando Lucchesi, usciere addetto al tribunale civile e correzionale di Firenze, dopo avere con atto separato citati per gli effetti infrascritti i legittimi rappresentanti degli enti morali, cui fu ordinata la citazione nelle forme ordinarie col decreto emanato dal suddetto tribunale in camera di consiglio li sei giugno stante, prevalendomi delle facoltà concesse collo stesso decreto ho citato e cito per pubblici proclami mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* i signori Ulisse di Vincenzo Cambatti - Luigi Ruggero di Silvio Buccellato - Dottor Antonio di Giuseppe M. Paoli - Angiolo di Leone Coen - dottor Pietro di Lorenzo Bellucci - Marchese Girolamo Guasconi, rappresentante il R. uffizio delle Economie - Anna Landi nei Piattoli - Luigi di Lorenzo Paoletti - Cav. Leonardo di Spinello Spinelli - Torello e Luigi di Francesco Santini - Margherita Baldocci vedova Del Poggio - Ippolita Dal Poggio nei Fornigli - Raffaello Finzi Morelli - Antonietta del dott. Gabbriello Piccioli nei Gaeta - Abate Giuseppe - Ferdinando e Marco di Carlo Baccetti - Angiola Della Rena vedova Baldinucci negli Ercoles - Leopoldo di Giuseppe M. Ferroni - Giovanni Benei, soprintendente dello scrittoio delle R. possessioni - Giovanni di Gaetano Tassinari - Penelope Falconi nei Brighenti - Massimiliano Dini - Alessandro e Giuseppe di Michele Barzacchi - Luisa di Gaetano Grazzini - Marchesa Vittoria Santini nei Torrigiani - Cav. Vincenzo e Zanobi Martini Bernardi - Cesare e Tobia Castelli - Cav. Lapo e Zanobi De Ricci - Raffaello di Giovanni Battista Vanni - Mattias Zini, procuratore della Mensa Fiorentina - Marchese Lorenzo di Giuseppe Niccolini - Avvocato Luigi di Giuseppe Piccioli - Francesco di Bartolomeo Del Corona ed Andrea di Mariano Del Corona - Bartolomeo di Giuseppe Fantaccini - Don Francesco di Lorenzo Mencaraglia - Marianna e Teresa di Tommaso Casali - Cav. Leon Battista Alberti - D. Giovacchino di Luigi Bacci - Giovanni di Luigi Winkler - Fabio di Giuseppe Andrei - Marchese Ferdinando di Giuseppe Riccardi - Gaetano di Ulivo Paci e Gaetano di Giuseppe Bongi - Vittoria Cantagalli vedova Cipriani - Penelope di Ignazio Cipriani - Cipriano Cesare Albino e Ottavio di Giorgio Cipriani, tutti domiciliati in Firenze, ed i sigg. Bruno Scarzi e Lodovico Poschi, amministr. dell'eredità del prior Giuseppe Poschi, di Pisa, con domicilio in Firenze presso il dott. Cosimo Vanni - Maria Mortani vedova Fucci di S. Sofia, con domicilio presso il dott. Vittorio Ceccarelli - Dott. Giuseppe Luigi di Gio. Battista Paoli di Pescaro, con domicilio presso il prof. Cesare Paoli - Avv. Guglielmo Francesco, Domenico e Luigi di Pietro Pachò di Livorno, con domicilio presso l'avv. Alessandro Malenchini - Mariano di Saverio Bini ed avv. Pietro di Giovacchino Garinei di Empoli - Spinello di Spinello Spinelli nei Rasponi, di Ravenna, con domicilio presso il dottor Luigi Pieri - Dottor Filippo ed Eugenio di Luigi Bardi di Greve - Giovacchino di Giovanni Bertolli e Niccola di Giuseppe Bertelli di Pisa, con domicilio presso Demetrio Banci - Gaetano di Giuseppe Sgricci di Arezzo, con domicilio presso il dott. Ferdinando Pozzolini - Domenico e Giuseppe di Luigi Stanzani di Bologna, con domicilio presso il dott. Gio. Battista Cecchi, a comparire avanti il sullodato tribunale nella udienza del dì 17 di luglio 1871, a quest'effetto stabilita dal cav. presidente del tribunale medesimo con provvedimento del dì 28 giugno decorso, per sentirsi contestare, che con sentenza graduatoria emanata dal già magistrato supremo di Firenze li 28 settembre 1832, furono distribuiti ai creditori del signor Spinello del fu Leonardo Spinelli Baldocci i prezzi realizzati dalla vendita: 1° di tre poderi in comunità del Galluzzo e di una tenuta di diversi poderi posti nella parrocchie di Rignalla, Compiobbi e Villamagna in comune di Bagno a Ripoli, venduti all'avvocato Luigi Piccioli; 2° di un podere nel popolo di S. Leonardo in Arcetri, comune del Galluzzo, venduto alla signora Luisa Cardi nei Capei; e 3° di un palazzo in Firenze, via Ghibellina, liberato al pubblico incanto al sig. dottor Giovacchino Bacci.

Che con altra sentenza del tribunale di prima istanza di Firenze del 21 gennaio 1853 fu omologata la dimostrazione numerica compilata dal perito giudiciale Anton Vincenzo Vannucci per la esecuzione di detta graduatoria, e fu ordinato il pagamento dei prezzi e frutti relativi in coerenza di essa e dei prospetti di reparto e di accollo, allegati alla medesima, marcati di lettere *C* e *D*.

Che questa sentenza notificata in istampa insieme con l'allegato C a tutti gl'interessati, passò in giudicato, e nei modi con essa ordinati fu eseguito il pagamento del prezzo del palazzo in via Ghibellina, stato depositato nella cassa del R. Arcispedale di S. M. Nuova, mediante contratto del 15 aprile 1853, rogato Brandi, registrato a Firenze il 18 detto, che venne esaurito, meno L. 3000 toscane, pari a L. 2520, che furono lasciate in deposito a detta cassa per supplire alle spese della radiazione di tutte le iscrizioni Spinelli gravanti il detto palazzo ed annessi, da operarsi a cura del dott. Pozzolini; quale operazione non essendo stata mai eseguita, la somma depositata rimane tuttavia esistente nella cassa predetta.

In seguito furono eseguiti i pagamenti degli altri prezzi, ed in ultimo di quello della tenuta di Rignalla, effettuato in ordine al recente contratto del 3 agosto 1869, rogato Guerri, registrato a Firenze il 23 detto, registro 27, f. 24, n. 3737, col quale la comunità di Firenze erogò la somma di L. 96,500, prezzo dovuto all'istante ne' nomi, delle sorgenti e della condotta delle acque scaturenti nella tenuta di Rignalla, nel pagamento di tutti i creditori Spinelli accollati al compratore e con la citata dimostrazione Vannucci.

Che con questo pagamento essendo rimasta completamente eseguita la sentenza graduatoria Spinelli del 28 settembre 1832, devesi ora farsi luogo alla cancellazione di fronte ai beni che ne formarono subietto di tutte le ipoteche dei creditori Spinelli in essa o non comparsi o non utilmente collocati, la citazione dei quali fu dal suddetto tribunale autorizzata per mezzo di pubblici proclami col citato decreto del 6 giugno 1871, esclusi i rappresentanti degli enti morali di che in altra separata citazione.

E quindi per sentir dichiarare bene e regolarmente esauriti i prezzi e frutti distribuiti dei beni di che in detta sentenza, nei pagamenti fatti in esecuzione della medesima e di quella successiva del 21 gennaio 1853, ed ordinare al signor conservatore delle ipoteche di Firenze di cancellare e radiare, di fronte ai beni in principio indicati, le appresso iscrizioni, cioè:

A. Quelle dei creditori non comparsi al giudizio, aventi le date seguenti: 1. 15 settembre 1826, vol. 302, art. 338 - 2. 6 ottobre 1826, vol. 303, art. 2 - 3. 27 ottobre 1826, vol. 303, art. 134 - 4. 25 novembre 1826, vol. 303, art. 201 - 5. 3 gennaio 1827, vol. 304, art. 137 - 6. 31 maggio 1827, vol. 305, art. 314. - 7. 27 novembre 1828, vol. 314, art. 403 - 8. 16 gennaio 1837, vol. 359, art. 416 - 9. 30 marzo 1837, vol. 363, art. 139 - 10. 19 maggio 1837, vol. 373, art. 397 - 11. 12 giugno 1837, vol. 381, art. 177 - 12 a 20. 13 giugno 1837, vol. 381, articoli 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 - 21. 9 giugno 1837, vol. 380, art. 315 - 22. 4 novembre 1837, vol. 396, art. 492 - 23. 16 novembre 1837, vol. 398, art. 121 - 24. 21 novembre 1837, vol. 398, art. 355 - 25. 6 dicembre 1837, vol. 401, art. 460 - 26 e 27. 15 dicembre 1837, vol. 405, art. 490 e 491 - 28. 22 dicembre 1837, vol. 410, art. 267 - 29. 27 dicembre 1837, vol. 418, art. 197 - 30. 16 gennaio 1838, vol. 419, art. 396 - 31 e 32. 25 gennaio 1838, vol. 422, art. 146 e 149 - 33. 30 gennaio 1838, vol. 427, art. 250 - 34. 35. 31 gennaio 1838, vol. 430, art. 315, 318 - 36. 31 gennaio 1838, vol. 431, art. 469 - 37. 29 ottobre 1847, vol. 495, art. 351.

B. Quelle dei creditori comparsi senza ottenere utile collocazione, aventi le appresso date: 1. 29 luglio 1826, vol. 302, art. 26 - 2. 8 agosto 1827, vol. 307, art. 351 - 3. 7 settembre 1827, vol. 308, art. 31 - 4. 14 ottobre 1829, vol. 319, art. 331 - 5. 17 maggio 1837, vol. 372, art. 426 - 6. 6 dicembre 1837, vol. 402, art. 28 - 7. 27 dicembre 1836, vol. 358, art. 412 - 8. 29 marzo 1837, vol. 363, art. 41 - 9. 31 marzo 1837, vol. 363, art. 158 - 10. 1° maggio 1837, vol. 369. art. 259 - 11. 19 giugno 1837, vol. 383. art. 135 - 12 a 22. 16 dicembre 1837, volume 407, art. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 - 23. 27 novembre 1837, vol. 369. art. 161 - 24 a 26. 27 dicembre 1837, vol. 411, art. 436, 444, 459 - 27. 25 gennaio 1838, vol. 425, art. 75 - 28. 27 dicembre 1837, vol. 413, art. 9 - 29, 30. 31 gennaio 1838, volume 430, art. 284 - 32, 33. 31 gennaio 1838, vol. 431, art. 74, 75 - 34. 24 agosto 1861, vol. 92, art. 235 - 35. 25 febbraio 1862, vol. 159, art. 13, e - 36. 25 febbraio 1862, vol. 159, art. 30.

C. E quelle finalmente dei creditori comparsi e soddisfatti, le cui ipoteche tuttora sussistono, che sono le seguenti: 1. 14 dicembre 1827, vol. 309, art. 231 - 2. 23 gennaio 1828, vol. 309, art. 496 - 3. 9 maggio 1837, vol. 370, art. 314 - 4. 22 maggio 1837, vol. 374, art. 390 - 5. 24 maggio 1837, vol. 374, art. 441 - 6. 27 ottobre 1837, vol. 396, art. 310 - 7. 25 novembre 1837, vol. 399, art. 21 - 8. 19 dicembre 1837, vol. 408, art. 190 - 9. 17 gennaio 1838, vol. 420, art. 122 - 10. 29 gennaio 1838, vol. 425, art. 141 - 11. 31 gennaio 1838, vol. 430, art. 284 - e 12, 13. 15 luglio 1861, vol. 85, art. 144, 145.

E finalmente sentir dichiarare che le spese dallo istante N. N. incontrate per la esecuzione finale di detta graduatoria, debbano esser coperte con la somma di lire 2520 a tale uopo rilasciata in deposito nella Cassa del R. Arcispedale suddetto, ed ordinare ad esso istante il libero pagamento, dietro tassazione da farsene da un giudice a ciò delegato.

Firenze, li 5 luglio 1871.

L'usciere
2797 Ildebrando Lucchesi.

2445 DECRETO.
(*Terza pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino,

Udita in camera di consiglio la relazione del ricorso ed annessi titoli fatta dal giudice delegato,

Autorizza la Direzione generale del Debito Pubblico al cambio in cartelle al portatore delli due certificati intestati alla fu Felicita Tarino del fu Michele, il primo di lire 300 col n. 30029, ed il secondo di lire 150 col n. 30030, ambi in data 9 agosto 1862, e le stesse cartelle rimettere alli ricorrenti Gaetano, damigella Elisa, ed Olimpia moglie del signor cav. Giuseppe Ambel, fratello e sorelle Tagliabò del fu Giuseppe, per una quarta parte caduno, e per l'altra quarta parte convertirla in un altro certificato da intestarsi in capo alli Giuseppe, Enrico ed Eugenia, fratelli e sorella Pasquale del vivente cav. Giovanni, con annotazione d'usufrutto a favore della loro madre Polissena nata Tagliabò, quali unici eredi di detta Felicita Tarino.

Torino, 29 maggio 1871.

Sottoscritti: Galetti, giudice - Rocci, relatore - Piacenza, vicecanc.

Gio. Antonio Traversa, notaio.

AVVISO.
(*Terza pubblicazione*)

Il sottoscritto cancelliere del tribunale civile e correzionale di Palermo certifica che con deliberazione resa dal precitato tribunale, sezione feriale, in data del ventidue aprile mille ottocento settantuno, venne disposto che i certificati di rendita sul Gran Libro portante i numeri 16625 - 16626 - 18224 - 18225 - 18248 - 18249, i primi due di lire 575 annue per ciascheduno; il terzo e quarto di lire 5 per ognuno; e gli ultimi di lire 40 per ognuno, rispettivamente intestati a nome Rosalia ed Agata Cangemi, fossero resi liberi dal vincolo di usufrutto apposto in favore della fu Brigida Greco in Cangemi rimanendo intestati per come sono.

Venne ordinato del pari che il semestre delle rendite anzidette scaduto al primo gennaio mille ottocento settantuno ascendente alla cifra di lire 620 di lordo fosse soddisfatta in quanto a lire 478 57 alla detta Rosalia Cangemi, e lire 141 43 alle dette Rosalia ed Agata Cangemi in metà per ognuna.

E per costare rilascia il presente per la inserzione a farsene nel giornale ufficiale del Regno.

Oggi li dieci giugno mille ottocento settantuno.

Il cancelliere
2453 F. Gavagnone.

AVVISO. 2452
(*Terza pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dagli articoli 89 e 90 del Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si deferisce a pubblica notizia che il tribunale civile di Cagliari con decreto 1° maggio 1871, mentre dai documenti prodotti è risultato che Amat di Sorso donna Eusebia decedette intestata, ed è succeduta alla medesima l'unica figlia ed erede Pilo-Manca donna Maria, ha autorizzato, in coerenza al parere del consiglio di famiglia, il sottoscritto marchese di San Tommaso, commendatore cav. Edmondo Roberti, nella qualità di tutore della minorenne Pilo-Manca donna Maria suddetta, ad esigere per di lei conto il capitale e relativi interessi, qualora ve ne fossero, della cartella sul Debito Pubblico dello Stato, n. 387, creazione 21 agosto 1838, portante l'annua rendita di lire 48, intestata alla nominata Amat di Sorso donna Eusebia, qual cartella fu colpita dalla sorte nella estrazione del 1869.

Edmondo Roberti, tutore.

2794 AVVISO.

Monsignor D. Ignazio Masotti, già amministratore deputato al minorenne Alessandro Cartoni, deduce a pubblica notizia che il detto Cartoni fin dal 16 marzo p. p. è divenuto maggiore di età, e cessata conseguentemente sin da quel giorno la sua amministrazione.

Roma, 6 luglio 1871.

Errata-corrige. Nell'avviso di n. 2769, linea 4, inserito nella Gazzetta di ieri, dove si legge *5 luglio* leggasi *11 luglio*.

2599 AVVISO.
(*Seconda pubblicazione*)

Si fa noto come con deliberazione della seconda sezione del tribunale di Napoli dei giorni 12 maggio e 12 giugno corrente anno è stato disposto quanto segue:

Ordina che dalla rendita complessiva di annue lire 215, racchiusa nei due certificati in testa di Gaeti Amodio fu Michele, ai numeri 38518 e 69626, l'altra di lire 135 racchiusa negli altri due certificati in testa di Amodio Vincenzo fu Gaetano minore, ai numeri 106611 e 12244, e l'altra di lire 100 in testa del minore Amodio Luigi fu Gaetano, al n. 106610, l'agente di cambio signor Palmerindo de Monaco ne faccia distinti certificati di cartelle al latore, cioè una di lire centonovantacinque che consegnerà al signor Luigi Amodio fu Gaetano, altra simile di lire centotrentacinque che consegnerà al signor Luigi Marranni di Gaetano, un terzo con simile cartella al latore di annue lire venticinque ed un quarto con simile cartella al latore di lire novantacinque che consegnerà ad Alaria Filomena Amodio col marito di lei Luigi Marrucci.

Il tribunale aggiungendo alla precedente deliberazione del 22 maggio ultimo, dispone che il certificato di lire 25 di cui ivi è parola venga consegnato dall'agente di cambio sig. Palmerindo de Monaco in favore della signora Rosa Giliberti.

Chiunque creda di aver diritto al tramutamento suddetto faccia valerlo a norma di legge.

Filomena Amodio.

AVVISO.
(*Seconda pubblicazione*)

In adempimento del prescritto dall'articolo 111 del regolamento approvato con regio decreto 8 ottobre 1870 si rende noto che questo tribunale civile ha pronunziato in camera di consiglio come segue:

DECRETO.

« Il tribunale civile di Novi Ligure,

« Intesa in camera di consiglio la relazione del ricorso e dei documenti allo stesso uniti presentato da Teresa Parodi vedova di Matteo Ghio e da Giovanni Battista Ghio fu detto Matteo, residenti a Bosio, comune di Parodi;

« Lette le conclusioni conformi del Pubblico Ministero in data d'oggi;

« Visto l'articolo 2° della legge 11 agosto 1870, n. 5783, allegato D, e gli articoli 78, 79 e seguenti del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

« Dichiara che la successione testamentaria del defunto Matteo Ghio fu Giovanni del comune di Parodi si è aperta a favore dell'unico di lui figlio Giovanni Battista Ghio, quale erede universale, e per la metà dell'usufrutto a favore della costui madre Teresa Parodi vedova di detto Matteo Ghio, ambo domiciliati e residenti a Bosio, fini di Parodi, ai quali conseguentemente nelle quote medesime spetta la cartella al portatore del capitale nominale di lire cinquecento, coll'interesse annuo di lire venticinque, portante il numero duecento novantaduemila quattrocento ventiquattro, stata in suo vivente depositata dal Matteo Ghio il 16 marzo 1869 nella Cassa centrale dei depositi e dei prestiti a titolo di cauzione, quale appaltatore della riscossione del dazio di consumo governativo nel comune di Parodi pel biennio 1869 e 1870, come da relativa polizza n. 4693, quale cartella si potrà quindi restituire ai detti ricorrenti madre e figlio Ghio, ed in tutto come in domanda.

« Novi-Ligure, 16 giugno 1871.

« Bersico, presidente.
« Cambiaggio, canc. »

Novi Ligure, addì 22 giugno 1871.

Per gli interessati
2593 Verretti, proc.

FALLIMENTO DI LUIGI GIULI
DI LUCCA.

Il giudice delegato al detto fallimento ha differito l'adunanza dei creditori per la formazione del concordato, o in difetto, per le operazioni relative al contratto di unione, al giorno 4 agosto prossimo futuro, a ore 10 antimeridiane.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, ff. di tribunale di commercio, li 30 giugno 1871.

Il vicecancelliere
2775 G. Del Rosso.

AVVISO.
(*Terza pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino con suo decreto del 25 febbraio 1871 (esente da registro) autorizzò la Direzione generale del Debito pubblico a cancellare le annotazioni esistenti sui due certificati del consolidato 5 per 100, della rendita uno di lire mille, col n. 1056, e l'altro di lire trentacinque, col num. 1057, intestati all'or defunta contessa Giuseppa Calleri di Sala nata Montiglio di Villanova del fu cav. Alessandro, ed a tramutare gli stessi certificati in altrettante cartelle al portatore, ristrettivamente però a sole Ln. 930 di rendita, che ragguagliano, salve le frazioni, i nove decimi devoluti ai nove eredi, maggiori d'età, della prefata contessa, cioè conte Giorgio, cavalieri Eugenio e Tommaso, Luigia, Maria, Carolina, Teresa, Giulia e contessa Clotilde, fratelli e sorelle Calleri di Sala fu conte Alessandro, domiciliati in Torino, ad eccezione della contessa Clotilde, consorte del conte Guido Calvi, domiciliata in Parma, intestando poi in capo all'altro fratello ancor minore cav. Federico Calleri di Sala del fu predetto conte Alessandro, pure domiciliato in Torino, sotto l'amministrazione del suo protutore conte Teodoro Sacco Nemours, cui spetta l'ultimo decimo dell'eredità della defunta contessa sua madre, un certificato della rendita di Ln. 105, che ragguaglia, ed anzi, pel compimento delle frazioni, eccede la decima parte ad esso spettante sull'eredità medesima.

Firenze, 14 giugno 1871.

2444 Causid. Eug. Rossi.

AVVISO.

Ad istanza delli signori Candelero Luzzetti e Pietro Viola, negozianti domiciliati per elezione in Roma in via del Pianto, n. 57, rappresentati dal signor Giuseppe Borghi, proc.,

Contro il signor Annibale Gualdi, di incognito domicilio,

Io Paolo Bonomi, usciere addetto al tribunale civile e correzionale di Roma, ho ingiunto esatto precetto al suddetto signor Annibale Gualdi di pagare nel tempo e termine di giorni dieci da oggi nelle mani degli istanti o di me usciere, latore del titolo esecutivo, la somma di lire 3606 08, sorte principale s. p. delle spese, più l'importo di questo atto; scorsi i suddetti giorni dieci senza effetto, si procederà contro il medesimo Annibale Gualdi alla esecuzione della seguente sentenza tanto sopra effetti mobili ovunque posti ed esistenti, anco presso terzi, quanto contro la di lui persona in forza della sentenza resa dall'eccellentissimo tribunale del commercio di Roma nella udienza del giorno 29 aprile 1870, redatta e notificata e munita del nuovo ordine esecutorio, con tutti i mezzi permessi dalla legge.

30 giugno 1871.

Affissa copia a forma di legge.

2792 Paolo Bonomi, usciere.

AVVISO 2448
(*Terza pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia, giusta l'articolo 111 del regolamento per la amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, aver il tribunale civile e correzionale di Ravenna con decreto delli 22 maggio 1871 dichiarati i figli del fu signor Giuseppe Ravaglia, Emilio, Federico, Giacinto ed Aristide, i soli che hanno diritto al rieupero della cartella depositata nella Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico in Bologna dallo stesso Giuseppe Ravaglia, ed in conseguenza abilita la stessa Cassa a restituire ai fratelli nominati, o chi per essi, la cartella di consolidato italiano 1861, n. 963,250, della rendita di lire 100, e del capitale nominale di lire 2000.

2785 AVVISO.
(*Prima pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Lecco con decreto 13 maggio 1871 ha autorizzato la R. Direzione del Debito Pubblico italiano a tramutare in titoli al portatore il certificato in data di Milano 27 settembre 1862, n. 15306, della rendita di lire 35, consolidato 5 p. 0/0, a testa Bianchi Giuseppe fu Domenico, spettandone la proprietà per un quarto ciascuno a Maria, Rachele, Clotilde sorelle Bianchi fu Giuseppe, e per un altro quarto alla suddetta Maria Bianchi, quale erede testamentaria della defunta Palmira Bianchi altra figlia ed erede del Giuseppe Bianchi.

AVVISO.

Ad istanza della ditta bancaria Marignoli e Tomassini, e per essa il signor Pietro Tomassini, gestore, domiciliato in via del Corso, n. 374, rappresentato dal procuratore sig. Pietro Cavi,

Io sottoscritto usciere, addetto al tribunale civile e correzionale di Roma, ho notificato ai signori Niccola ed Emidio Franchi e Domenico Pagnani, d'incognito domicilio, che con rogito del notaro Venuti del 1° luglio 1871 è stata protestata la cambiale di L. 75 86 scaduta li 30 giugno ultimo, accettata dai signori Franchi a favore del Pagnani, girata da questo alla ditta De Santi e Gentili, e dal rappresentante questa ditta alla istante.

Roma, 5 luglio 1871.

Copie del presente sono state affisse a forma di legge.

2791 Paolo Bonomi, usciere.

2748 EDITTO.
(*Terza pubblicazione*)

Si notifica col presente editto a tutti quelli che avervi possono interesse, che da questa Regia pretura urbana è stato decretato l'aprimento del concorso sopra tutte le sostanze mobili ovunque poste, e sulle immobili situate nelle provincie venete e di Mantova di ragione di Zavarise Francesco fu Gregorio di Castelbelforte, essendosi eletto in amministratore interinale il ragioniere Gaspare Marchini di qui.

Perciò viene col presente avvertito chiunque credesse poter dimostrare qualche ragione od azione contro il detto Zavarise Francesco ad insinuarla entro il mese di settembre inclusivo, in forma di una regolare petizione da prodursi a questa pretura in confronto dell'avvocato Frizzera Luigi deputato curatore nella massa concorsuale, dimostrando non solo la sussistenza della sua pretensione, ma eziandio il diritto in forza di cui egli intende di essere graduato nell'una o nell'altra classe; e ciò tanto sicuramente, quantochè in difetto, spirato che sia il suddetto termine, nessuno verrà più ascoltato, e li non insinuati verranno senza eccezione esclusi da tutta la sostanza soggetta al concorso, in quanto la medesima venisse esaurita dagl'insinuatisi creditori, ancorchè loro competesse un diritto di proprietà o di pegno sopra un bene compreso nella massa.

Si eccitano inoltre li creditori, che nel preaccennato termine si saranno insinuati, a comparire il giorno 14 ottobre p. v., alle ore 10 antimeridiane, dinanzi questa pretura nella camera di commissione I, per passare alla elezione di un amministratore stabile, o conferma dell'interinalmente nominato, e alla scelta della delegazione dei creditori, coll'avvertenza che i non comparsi si avranno per consenzienti alla pluralità dei comparsi, e non comparendo alcuno, l'amministratore e la Delegazione saranno nominati da questa pretura a tutto pericolo dei creditori.

Ed il presente verrà affisso nei luoghi soliti ed inserito nella Gazzetta Ufficiale di Firenze e di Mantova.

Dalla Regia pretura urbana.

Mantova, 28 giugno 1871.

Il consigliere dirigente
Castelli.

2778 AVVISO.

La sottoscritta ditta stabilita in questa città, mentre rende noto che la sua residenza è stata trasferita in via dell'Alloro, n. 13, rammenta a chiunque possa avervi interesse, che in ordine all'atto di costituzione della società in nome collettivo del dì 7 giugno 1869, debitamente pubblicato, la rappresentanza e firma della ditta medesima appartiene esclusivamente e separatamente ai signori Giuliano, Federico Arregui e Lodovico Moro, nessun altro essendone investito nemmeno per procura.

Firenze, 3 luglio 1871.

Arregui e Moro.

2793 AVVISO.

Innanzi il R. pretore del terzo mandamento di Roma.

Ad istanza della signora Maria Vantaggi vedova Sabatini nel nome di cui in atti, rappresentata dal sottoscritto procuratore li 22 corrente giugno a mezzo dell'usciere Giuseppe Ardente è stato intimato precetto al signor Giuseppe Palini d'incognito domicilio, residenza e dimora a forma dell'art. 141 del vigente Codice di procedura civile pel pagamento di lire 417 56, oltre l'importo dell'atto nel termine di giorni cinque, dovute in forza di ordinanza di tassa di spese rilasciata li 29 maggio 1871 dal sig. avvocato Ciampi giudice surrogato del Regio tribunale civile e correzionale di Roma, e resa esecutiva a forma dell'articolo 375 e seguenti del vigente Codice di procedura civile.

Vincenzo Antonelli, proc.

DECRETO.
(*Terza pubblicazione*)

Verificatosi l'entro esposto, in evasione alle istanze 3 corrente, numeri 3257-3285, i di cui allegati si restituiscono, si dichiara che il nobile ragioniere Giovanni dei marchesi Riva-Berni del fu nobile Gaetano di Mantova, morì intestato nel giorno venti marzo 1871, lasciando la moglie signora Maria Sala, ed i figli Gaetano maggiore di età, Tommaso e Guido minori rappresentati dalla madre e tutrice Maria Sala suddetta, la quale perchè in istato di gestazione, venne deputato in curatore al ventre pregnante l'avv. Vitale Franchetti, e che la eredità del suddetto defunto non è aggiudicata ma venne adita per legittima successione e col beneficio dell'inventario dal maggiorenne Gaetano, dalla Maria Sala tanto per sè quanto per l'interesse dei minori suddetti, coll'istanza 28 aprile 1871, n. 2378. Si autorizza pertanto la Direzione generale del Debito Pubblico ad operare sopra domanda del barone Sigismondo De Moll, unico erede *ab intestato* della fu Ippolita Maria Riva vedova De Moll, il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 59780, della rendita annua di L. 1555, in data Milano 16 agosto 1869, consolidato 5 per 100, godimento 1° gennaio 1871, intestato all'anzidetta Ippolita Maria Riva vedova De Moll, con vincolo d'usufrutto quanto alla metà a favore di Riva Berni marchese Giovanni.

S'intimi al barone Sigismondo De Moll il presente decreto passato in giudicato colla sola sua intimazione.

Mantova, dal Regio tribunale provinciale.

Li 3 giugno 1871.

Il Dirigente: Sartorelli.
2430 Franchi.

PROCEDIMENTO
per dichiarazione d'assenza.
(*Prima pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Genova del 9 giugno 1871, emanato sulle istanze di Emanuela Boero vedova di Nicolò Migone, domiciliata in Nervi, tanto a nome proprio, quanto come legale amministratrice dei figli minori Bartolomeo Francesco, e Maria Anna Migone, ammessa al patrocinio gratuito con decreto della Commissione presso il tribunale medesimo in data 27 aprile 1871, venne ordinato siano assunte sommarie informazioni intorno alle circostanze esposte dalla ricorrente per ottenere la dichiarazione d'assenza di Emanuele Migone altro di lei figlio.

Genova, 17 giugno 1871.

2777 F. Oderro, caus.

DIFFIDAMENTO. 2790

Debenedetti Jacob fu Moise d'Alessandria, anche qual procuratore speciale di Turco Domenico di Torino, rende noto che con decreto in data 2 maggio 1871 del tribunale civile di Torino detto Turco Domenico venne autorizzato, qual unico erede del proprio figlio Bernardo Turco, di ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti del Regno d'Italia la somma di lire tremila ed interessi dovuti al Turco Bernardo già musicante nel 13° reggimento fanteria, portata da cartella o polizza al n. 3979, rilasciata a quest'ultimo per assoldamento militare.

Diffida quindi chiunque abbia interesse di opporsi al conseguimento di detta somma di uniformarsi al disposto della legge a tale riguardo.

Alessandria, 4 luglio 1871.

Debenedetti Jacob fu Moise.

AVVISO. 2776

Il sottoscritto cancelliere rende pubblicamente noto che Maria Fossi e Giuseppe Braschi, ambi di Marciana Marina, hanno in questo giorno renunziato all'eredità relitta dal fu Lorenzo Braschi loro marito e padre respettivo, morto *ab intestato* nel dì 14 agosto 1864 in Marciana Marina, e ciò per gli effetti voluti dagli articoli 944 e 945 del Codice civile, non volendo risentire nè utile nè danno da detta eredità.

Dalla cancelleria della pretura di Marciana Marina, lì 1° luglio 1871.

Raffaello Magnani, canc.

INTENDENZA DI FINANZA DI CREMONA

AVVISO D'ASTA

Reincanto a gara pubblica per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, 15 agosto 1867, n. 3848, e 11 agosto 1870, n. 5784.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 18 luglio corrente nell'ufficio della prefettura di Cremona, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore del migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine, e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito pubblico al corso di borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato nella Gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 13 dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sotto indicata nella colonna undicesima in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario, o ripartite fra gli aggiudicatarii in proporzione del prezzo di aggiudicazione; anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti, l'inserzione nei giornali essendo limitata ai lotti che raggiungono o superano le lire 8000, la relativa spesa sarà a carico unicamente degli aggiudicatarii dei lotti di un tale valore.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e documenti relativi saranno visibili tutti i giorni, dalle ore 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane negli ufficii sotto indicati.

9. Le passività ipotecarie che gravitano lo stabile rimangono a carico dell'amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

10. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

Avvertenza. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro e con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Num. progress. dei lotti	Numero della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	Superficie legale — Ett. Are Cen.	Superficie locale — Pert. Tav.	PREZZO primitivo	PREZZO ridotto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
9	59	Derovere e Casalorzo Boldori	Fabbriceria della Cattedrale di Cremona	Podere detto Ca de' Noelli, composto di cascina, aia e di varii campi, aratorii, vitati, moronati, asciutti denominati delle Pietre, Pedrone e Cingello, Grande e Chiappa del campo, Grande Chiappa degli Olmi, Salvadega, Brolo, Mazzucchelli, Pianone, Campetti, Cagliana, Guasto, Salda lunga, Sentiere, Chiappa di Bonavogli, Barattino, Fumagallo, Derovera, Pradello avanti casa, prato Grande segnato nella mappa di Derovere sotto i numeri 102, 103, 105, 106 sub 1, 110, 111, 143, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 160 1/2, 161, 162, 203, 204, ed in quella di Casalorzo Boldori sotto i numeri 6, 7, 9, 10, 14 sub 1, 14 sub. 2, 15, 55, censiti complessivamente scudi 5467. 3. 0. 43/48.	75 92 56	694 »	65186 24	52770 48	5277 05	3693 93	200

2743 Cremona, 16 giugno 1871.

L'Intendente: ALVERGNA